

TITOLO 1

TESTO INTEGRATO DELLE ATTIVITÀ DI VENDITA AL DETTAGLIO DI GAS NATURALE E GAS DIVERSI DA GAS NATURALE DISTRIBUITI A MEZZO DI RETI URBANE (TIVG)

Valido dall'1 gennaio 2025

Allegato A alla deliberazione 14 marzo 2023, 100/2023/R/com - così come modificato ed integrato con le deliberazioni 169/2023/R/gas, 378/2023/R/gas, 633/2023/R/com, 112/2024/R/gas, 113/2024/R/com, 182/2024/R/gas, 395/2024/R/com e 599/2024/R/com

TITOLO 1	DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE	5
Articolo 1	Definizioni.....	5
Articolo 2	Ambito di applicazione	8
TITOLO 2	VENDITA AL DETTAGLIO DI GAS NATURALE.....	10
SEZIONE 1	SERVIZIO DI TUTELA DELLA VULNERABILITÀ	10
Articolo 3	Servizio di tutela della vulnerabilità.....	10
Articolo 4	Ambito oggettivo di applicazione	10
Articolo 5	Condizioni economiche di fornitura.....	11
Articolo 6	Componente relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso	11
Articolo 7	Componente relativa ai costi delle attività connesse all'approvvigionamento all'ingrosso	12
Articolo 8	Componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio.....	13
Articolo 9	Componente relativa al servizio di trasporto.....	14
Articolo 10	Componenti relative al servizio di distribuzione, misura e relativa commercializzazione	15
Articolo 11	Criteri generali di regolazione dei corrispettivi.....	15
Articolo 12	Condizioni contrattuali	16
Articolo 13	Meccanismo incentivante per una maggiore diffusione della bolletta in formato dematerializzato.....	17
SEZIONE 2	OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E PUBBLICAZIONE	21
Articolo 14	Ambito di applicazione	21
Articolo 15	Obblighi di pubblicazione del servizio di tutela della vulnerabilità.....	21
Articolo 16	Obblighi di comunicazione a carico degli esercenti la vendita sui prezzi di vendita praticati.....	21
TITOLO 3	VENDITA AL DETTAGLIO DI GAS DIVERSI DA GAS NATURALE DISTRIBUITI A MEZZO DI RETI URBANE	24
SEZIONE 1	DISPOSIZIONI GENERALI	24
Articolo 17	Ambito di applicazione	24
Articolo 18	Criteri generali di regolazione dei corrispettivi.....	24
SEZIONE 2	GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI (GPL)	25
Articolo 19	Condizioni economiche di fornitura dei gas di petrolio liquefatti (GPL).....	25
Articolo 20	Componente relativa all'approvvigionamento	26
Articolo 21	Componenti relative al servizio di distribuzione e misura	27
Articolo 22	Componente relativa alla vendita al dettaglio del GPL.....	27

Articolo 23 Reti canalizzate che non rientrano nell’ambito di applicazione del comma 68.3 della RTDG	28
SEZIONE 3 GAS MANIFATTURATI	28
Articolo 24 Condizioni economiche di fornitura dei gas manifatturati	28
Articolo 25 Componente relativa all’approvvigionamento ed altri costi.....	28
Articolo 26 Componenti relative al servizio di distribuzione e misura	29
Articolo 27 Componente relativa alla vendita al dettaglio dei gas manifatturati	29
TITOLO 4 SERVIZI DI ULTIMA ISTANZA PER IL GAS NATURALE	30
Articolo 28 Ambito di applicazione	30
SEZIONE 1 SERVIZIO DI FORNITURA DI ULTIMA ISTANZA	31
Articolo 29 Servizio di fornitura di ultima istanza: procedure di attivazione e di subentro	31
Articolo 30 Condizioni minime di erogazione del servizio di fornitura ultima istanza.....	33
Articolo 31 Cessazione del servizio	37
Articolo 32 Obblighi di comunicazione dei fornitori di ultima istanza ai fini del monitoraggio	38
Articolo 33 Meccanismo di reintegrazione morosità FUI	38
Articolo 34 Disposizioni per la CSEA.....	41
Articolo 35 Meccanismo di perequazione ricavi per i FUI e disposizioni per CSEA	42
SEZIONE 2 FORNITURA DEL SERVIZIO DI <i>DEFAULT</i>	45
Articolo 36 Fornitura del servizio di default e procedura di attivazione	45
Articolo 37 Condizioni di erogazione del servizio di default	46
Articolo 38 Obblighi di comunicazione nei confronti del cliente finale	48
Articolo 39 Cessazione del servizio di default	51
Articolo 40 Procedure di subentro.....	53
Articolo 41 Meccanismi perequativi specifici per il FD _D	53
Articolo 42 Disposizioni per la CSEA.....	58
Articolo 43 Criteri applicabili alle procedure ad evidenza pubblica per l’individuazione dei FD _D	60
Articolo 44 Switching dei clienti finali serviti in precedenza dal FD _D	61
Articolo 45 Revoca della richiesta di switching con riferimento ai punti di riconsegna forniti dal FD _D per i quali è applicabile la procedura di cessione del credito	62
SEZIONE 3 SERVIZI DI ULTIMA ISTANZA: OBBLIGHI DELL’IMPRESA DI DISTRIBUZIONE E DEL SII	63
Articolo 46 Criteri generali.....	63
Articolo 47 Obblighi di comunicazione al cliente finale	63
Articolo 48 Disposizioni in caso di mancato rispetto degli adempimenti di cui all’articolo 46, comma 46.2	64

TITOLO 5	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURA E DISPONIBILITA' DEI DATI	68
Articolo 49	Ambito di applicazione	68
Articolo 50	Modalità di rilevazione e archiviazione delle misure nei punti di riconsegna	68
Articolo 51	Modalità di rilevazione delle misure nei punti di riconsegna dotati di smart meter.....	69
Articolo 52	Messa a disposizione dei dati di misura e relativi indennizzi automatici.....	70
Articolo 53	Indisponibilità dei dati di misura e messa a disposizione di dati di rettifica...	71
Articolo 54	Procedura di autolettura.....	72
Articolo 55	Obblighi di registrazione e di archiviazione.....	72

TITOLO 2 DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1 Definizioni

1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio del gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane valgono, in quanto applicabili, le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, nonché le seguenti definizioni:

- **Acquirente Unico** è la società Acquirente unico s.p.a.;
- **ambito tariffario** è l'area geografica dove trovano applicazione le medesime tariffe per i servizi di distribuzione e misura, identificato ai sensi dell'articolo 43 della RTDG;
- **ambito gas diversi** è l'ambito tariffario definito ai sensi dell'articolo 1 della RTDG;
- **autolettura** è la rilevazione da parte del cliente finale con conseguente comunicazione all'esercente la vendita della misura espressa dal totalizzatore numerico del misuratore;
- **Autorità** è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
- **cliente multisito** è il cliente finale che ha stipulato un contratto di fornitura che prevede la consegna del gas in più punti di riconsegna;
- **componente CCR** è la componente, espressa in euro/GJ, a copertura dei costi delle attività connesse alle modalità di approvvigionamento del gas naturale all'ingrosso, compreso il relativo rischio;
- **componente $C_{MEM,m}$** è la componente, espressa in euro/GJ, a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso;
- **componente CMP_i** è, per ciascun ambito gas diversi, la componente, espressa in euro/GJ, a copertura dei costi di approvvigionamento e di altri costi relativi alla fornitura di gas diversi;
- **componente QVD** è la componente, espressa in euro/punto di riconsegna/anni e centesimi di euro/Smc, relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio di gas naturale;
- **componente $QVD^{gasdiversi}$** è la componente, espressa in centesimi di euro/Smc, relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio di gas diversi;
- **componente QT_t** è la componente, espressa in euro/GJ, relativa al servizio di trasporto del gas naturale dal PSV al punto di riconsegna della rete di trasporto;
- **corrispettivo INA_{UI}** è il corrispettivo, espresso in euro/GJ, a copertura degli oneri relativi alla morosità dei clienti cui sono erogati i servizi di ultima istanza;

- **corrispettivo PS_{UI}** è il corrispettivo, espresso in euro/GJ, a copertura degli oneri relativi al meccanismo di perequazione straordinario dei clienti cui sono erogati i servizi di ultima istanza di cui alla deliberazione 372/2022/R/gas;
- **CSEA** è la Cassa per i servizi energetici e ambientali;
- **dato di misura** è l'esito dell'attività di validazione;
- **elemento ACC** è l'elemento, espresso in euro/GJ, a copertura dei costi di approvvigionamento per la quota relativa alle accise del servizio di fornitura del GPL per uso combustione;
- **elemento $QEPROPMC$** è l'elemento, espresso in euro/GJ, a copertura dei costi di approvvigionamento relativi alla materia prima del GPL distribuiti a mezzo di rete urbana;
- **elemento $QTCA_i$** è, per ciascun ambito gas diversi, l'elemento, espresso in euro/GJ, a copertura dei costi di approvvigionamento relativi ai costi di trasporto e altri costi dei GPL distribuiti a mezzo di rete urbana;
- **esercente la vendita** è il soggetto che esercita l'attività di vendita di gas naturale al cliente finale mediante contratti di fornitura;
- **esercente la vendita gas diversi** è il soggetto che esercita l'attività di distribuzione, misura e vendita dei gas diversi;
- **FD_b** è il fornitore del servizio di default di distribuzione, individuato per garantire il servizio di cui al Titolo 4, Sezione 2 del presente provvedimento;
- **FUI** è il/i fornitore/i di ultima istanza individuato/i per garantire il servizio di cui al Titolo 4, Sezione 1 del presente provvedimento;
- **gas diversi** sono i gas diversi da gas naturale, definiti ai sensi dell'articolo 68, comma 2, della RTDG;
- **località** è l'unità territoriale definita ai sensi dell'articolo 1 della RTDG;
- **località gas diversi** è l'unità territoriale definita ai sensi dell'articolo 1 della RTDG;
- **misuratore accessibile** è il misuratore per cui l'accesso al segnante del misuratore ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori è consentito senza necessità della presenza di alcuna persona fisica;
- **misuratore non accessibile** è il misuratore per cui l'accesso al segnante del misuratore ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori è consentito solo in presenza del titolare del punto di riconsegna medesimo o di altra persona da questi incaricata;
- **misuratore con accessibilità parziale** è il misuratore avente caratteristiche differenti dal misuratore accessibile e dal misuratore non accessibile; in particolare a tale misuratore l'impresa di distribuzione può normalmente accedere ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori in presenza di persona che consenta l'accesso del luogo dove il misuratore è installato;
- **PSV** è il punto di scambio virtuale del gas naturale di cui alla deliberazione n. 22/04;

- **rilevazione** è l'attività che comprende la raccolta e la validazione delle misure;
- **servizio di tutela della vulnerabilità** è il servizio erogato ai clienti vulnerabili di gas naturale ai sensi del decreto-legge 115/22;
- **sessione di reintegrazione:** è ciascun periodo semestrale in cui viene suddiviso l'anno termico di erogazione del servizio di fornitura di ultima istanza o della fornitura del servizio di default, in relazione al quale vengono determinati gli ammontari di reintegrazione di morosità AR_{FUI} e AR_{FDD} ;
- **SII** è il Sistema Informativo Integrato istituito ai sensi della legge 129/10;
- **smart meter** è il gruppo di misura caratterizzato dai requisiti funzionali minimi definiti dalle direttive dell'Autorità approvate con la deliberazione 631/2013/R/gas.

--*--

- **legge 104/92** è la legge 5 febbraio 1992, n.104;
- **legge 108/96** è la legge 7 marzo 1996, n. 108;
- **legge 129/10** è la legge 13 agosto 2010, n. 129;
- **legge 124/17** è la legge 4 agosto 2017, n.124;
- **D.P.R. n. 445/00** è il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- **decreto legislativo 213/98** è il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;
- **decreto legislativo n. 164/00** è decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- **decreto-legge 115/22** è il decreto-legge 9 agosto 2022, n.115 convertito con modificazioni con la legge 21 settembre 2022, n.142;
- **deliberazione n. 137/02** è la deliberazione dell'Autorità 17 luglio 2002, n. 137 come successivamente modificata e integrata;
- **deliberazione n. 22/04** è la deliberazione dell'Autorità 26 febbraio 2004, n. 22/04;
- **deliberazione n. 138/04** è la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04 come successivamente modificata ed integrata;
- **deliberazione ARG/gas 64/09** è la deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09;
- **deliberazione 631/2013/R/gas** è la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 631/2013/R/gas;
- **deliberazione 501/2014/R/com** è la deliberazione dell'Autorità 16 ottobre 2014, 501/2014/R/com come successivamente modificata ed integrata;
- **deliberazione 102/2016/R/com** è la deliberazione dell'Autorità 10 marzo 2016, 102/2016/R/com come successivamente modificata ed integrata;
- **deliberazione 555/2017/R/com** è la deliberazione dell'Autorità 27 luglio 2017, 555/2017/R/com come successivamente modificata e integrata;

- **deliberazione 77/2018/R/com** è la deliberazione dell’Autorità 8 febbraio 2018, 77/2018/R/com come successivamente modificata ed integrata;
- **deliberazione 155/2019/R/gas** è la deliberazione dell’Autorità 16 aprile 2019, 155/2019/R/gas come successivamente modificata ed integrata;
- **deliberazione 378/2023/R/gas** è la deliberazione 3 agosto 2023, 378/2023/R/gas;
- **deliberazione 372/2022/R/gas** è la deliberazione dell’Autorità 29 luglio 2022, 372/2022/R/gas;
- **deliberazione 102/2023/R/gas** è la deliberazione dell’Autorità 14 marzo 2023, 102/2023/R/gas;
- **Codice di Condotta Commerciale** è il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali;
- **Regolamento di funzionamento del Portale Offerte** è l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 1 febbraio 2018, 51/2018/R/com;
- **RTDG** è la Parte II del TUDG, relativa alla Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025;
- **RTTG** è la Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il quinto periodo di regolazione 2020-2023;
- **TIBEG (Testo integrato bonus elettrico e gas)** è il Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale;
- **TUDG** è il Testo unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020 – 2025;
- **TIF (Testo integrato fatturazione)** è il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico in materia fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale;
- **TIMG** è il Testo Integrato Morosità Gas;
- **TIUC** è il Testo Integrato *Unbundling* Contabile.

Articolo 2

Ambito di applicazione

- 2.1 Il presente provvedimento disciplina:
- a) la regolazione del servizio di tutela della vulnerabilità per i clienti del settore del gas naturale e le relative condizioni di erogazione;
 - b) la regolazione del servizio di vendita di gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane e le relative condizioni di erogazione;
 - c) la regolazione dei servizi di ultima istanza per il gas naturale e le relative condizioni di erogazione.

- 2.2 Il presente provvedimento reca altresì direttive agli esercenti la vendita per il settore gas naturale in tema di obblighi di comunicazione e pubblicazione, nonché disposizioni in tema di misura e disponibilità dei dati.
- 2.3 Ai fini della regolazione dei servizi di cui al comma 2.1, lettere a) e c), si distinguono le seguenti tipologie di punti di riconsegna:
- a) *punto di riconsegna nella titolarità di un cliente domestico* è il punto di riconsegna nella titolarità di un cliente finale che utilizza il gas naturale per alimentare applicazioni in locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare e locali annessi o pertinenti all'abitazione adibiti a studi, uffici, laboratori, gabinetti di consultazione, cantine o garage, purché:
 - l'utilizzo sia effettuato con un unico punto di riconsegna per l'abitazione e i locali annessi o pertinenti;
 - il titolare del punto sia una persona fisica;
 - b) *punto di riconsegna relativo a un condominio con uso domestico* è il punto di riconsegna che alimenta un intero edificio, diviso in più unità catastali in cui sia presente almeno una unità abitativa con utilizzi analoghi a quelli di cui alla precedente lettera a), purché:
 - il titolare del punto di riconsegna non sia una persona giuridica, salvo il caso in cui esso svolga le funzioni di amministratore del condominio;
 - il gas riconsegnato non sia utilizzato in attività produttive, ivi inclusi la commercializzazione di servizi energetici quali, ad esempio, la gestione calore;
 - c) *punto di riconsegna nella titolarità di un'utenza relativa ad attività di servizio pubblico* è il punto di riconsegna nella titolarità di una struttura pubblica o privata che svolge un'attività riconosciuta di assistenza, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri e scuole;
 - d) *punto di riconsegna per usi diversi* è il punto di riconsegna nella titolarità di un cliente che utilizza il gas naturale per usi diversi da quelli riconducibili alle lettere a), b) e c) del presente comma.

TITOLO 3
VENDITA AL DETTAGLIO DI GAS NATURALE

SEZIONE 1
SERVIZIO DI TUTELA DELLA VULNERABILITÀ

Articolo 3

Servizio di tutela della vulnerabilità

- 3.1 Il servizio di tutela della vulnerabilità consiste nella fornitura di gas naturale alle condizioni economiche e contrattuali previste dall’Autorità ai sensi della presente Sezione 1.
- 3.2 Ciascun esercente la vendita è tenuto ad offrire ai clienti finali che ne hanno diritto, unitamente alle altre proposte dallo stesso definite, il servizio di tutela della vulnerabilità.
- 3.3 Il servizio di tutela della vulnerabilità è offerto nel rispetto delle disposizioni previste dal Codice di Condotta Commerciale e delle disposizioni in materia di condizioni contrattuali e di qualità commerciale adottate dall’Autorità.
- 3.4 Ai sensi del decreto-legge 115/22, le condizioni previste per il servizio di tutela della vulnerabilità sono altresì applicate ai clienti di cui al comma 4.1 nel caso essi siano serviti dai *FUI* o, nei casi di attivazione del servizio ai sensi del comma 28.1, lettera b), punto ii., dai *FD_D*.
- 3.5 Al venire meno delle condizioni previste per il servizio di tutela della vulnerabilità, fatta salva la possibilità di recesso del venditore in accordo alla regolazione vigente in materia, il venditore trasmette al cliente finale le condizioni contrattuali ed economiche con un preavviso non inferiore a 3 mesi rispetto alla decorrenza delle condizioni medesime. Le condizioni da applicare al cliente ai sensi del presente comma sono individuate sulla base dell’offerta di mercato libero con la stima della spesa annua (in Euro) di valore inferiore tra quelle disponibili nel portafoglio di offerte del venditore rivolte alla generalità dei clienti finali titolari di punti di riconsegna appartenenti alla medesima tipologia contrattuale. La stima della spesa annua è calcolata secondo i criteri di calcolo del Regolamento di funzionamento del Portale Offerte sulla base dei livelli di consumo della Scheda sintetica come definiti nel riquadro “Spesa annua stimata in €/anno (escluse imposte e tasse)” di cui all’articolo 27 del Codice di condotta commerciale. Qualora il confronto tra offerte non dovesse restituire un risultato univoco di convenienza economica per tutti i livelli di consumo, il venditore seleziona l’offerta più conveniente sulla base del livello più rappresentativo del consumo storico del cliente.
- 3.6 Fino alla data di decorrenza delle condizioni di cui al comma 3.5, al cliente continuano a essere applicate le condizioni del servizio di tutela della vulnerabilità.

Articolo 4

Ambito oggettivo di applicazione

- 4.1 Hanno diritto al servizio di tutela della vulnerabilità i clienti finali che siano titolari di punti di riconsegna appartenenti alla tipologia di cui al comma 2.3, lettera a) e che soddisfino almeno una delle seguenti condizioni:
- a) si trovano in condizioni economicamente svantaggiate ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 124/17;
 - b) rientrano tra i soggetti con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 104/92;
 - c) le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi;
 - d) sono di età superiore a 75 anni.
- 4.2 Al fine di adempiere all'obbligo cui al comma 3.2, ovvero di cui al comma 3.4 nel caso dei *FUI* e dei *FD_D*, l'identificazione dei clienti vulnerabili avviene secondo le modalità di cui alla deliberazione 102/2023/R/gas.

Articolo 5

Condizioni economiche di fornitura

- 5.1 Le condizioni economiche di fornitura che l'esercente la vendita è tenuto a offrire ai clienti del servizio di tutela della vulnerabilità si articolano nelle seguenti componenti unitarie:
- a) componente relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso;
 - b) componente relativa ai costi delle attività connesse all'approvvigionamento all'ingrosso;
 - c) componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio;
 - d) componente relativa al servizio di trasporto;
 - e) componenti relative al servizio di distribuzione, misura e relativa commercializzazione, inclusi gli oneri.

Articolo 6

Componente relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso

- 6.1 La componente a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso $C_{MEM,m}$ è fissata, in ciascun mese, pari alla media mensile del prezzo *PSV*, determinato come segue:
- i. se il giorno di riferimento (giorno G) è un giorno lavorativo, la media dei prezzi *bid* e *offer* "Day-Ahead", pubblicati da ICIS Heren nel report ESGM (*European Spot Gas Markets*) all'interno della sezione "PSV Price Assessment", nel giorno lavorativo antecedente il giorno di riferimento, espressi in €/MWh;
 - ii. se il giorno di riferimento (giorno G) ricade in un fine settimana o in una festività, la media dei prezzi *bid* e *offer* "Weekend", pubblicati da ICIS Heren nel report ESGM (*European Spot Gas Markets*) all'interno della

sezione “*PSV Price Assessment*”, nel giorno lavorativo antecedente il giorno di riferimento, espressi in €/MWh;

- iii. i giorni lavorativi e le festività sono individuati in base alla metodologia di *assessment* di ICIS Heren.
- 6.2 La componente $C_{MEM,m}$ di cui al comma 6.1 è espressa in euro/GJ applicando un fattore di conversione pari a 1/3,6 (euro/GJ)/(euro/MWh).
- 6.3 Il livello della componente $C_{MEM,m}$ di cui al comma 6.1 è pubblicato sul sito *internet* dell’Autorità entro il secondo giorno lavorativo dall’inizio del mese successivo al mese di riferimento.
- 6.4 Ai fini della fatturazione della componente $C_{MEM,m}$ relativa a ciascun mese, i venditori sono tenuti ad utilizzare il valore pubblicato ai sensi del comma 6.3 ed è pertanto fatto divieto di ricorrere ad acconti e conguagli relativi al valore di tale componente.

Articolo 7

Componente relativa ai costi delle attività connesse all’approvvigionamento all’ingrosso

- 7.1 La componente CCR a copertura dei costi delle attività connesse alle modalità di approvvigionamento del gas naturale all’ingrosso, compreso il relativo rischio, espressa in euro/GJ, è pari ai valori di cui alla Tabella n. 1.
- 7.2 La componente CCR è pari alla somma delle seguenti voci:
- copertura di partite relative all’attività di vendita all’ingrosso comprensive di un’equa remunerazione, pari a 0,468817 €/GJ;
 - rischio livello;
 - rischio *pro die*;
 - rischio bilanciamento;
 - rischio profilo e rischio eventi climatici invernali pari a:

$$\begin{cases} RP + RECI + X & \text{nel periodo ottobre – marzo} \\ RP & \text{nel periodo aprile – settembre} \end{cases}$$

con X pari a:

$$\begin{cases} \frac{(\alpha - 0,103842)}{2} \times \frac{1}{\beta} & \text{se } (RP + RECI) \times \beta \leq (P_{Sto} - \Delta_{WS}) - 0,103842 \\ -\frac{(\alpha - 0,051921)}{2} \times \frac{1}{\beta} & \text{se } (RP + RECI) \times \beta > (P_{Sto} - \Delta_{WS}) + 0,051921 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

dove:

- RP è il livello associato al rischio *profilo*;
- $RECI$ è il livello associato al rischio *eventi climatici invernali*;
- $\alpha = |(RP + RECI) \times \beta - (P_{Sto} - \Delta_{WS})|$;

- β è il rapporto tra la quantità di gas naturale prelevata dai clienti civili nel periodo invernale e una quantificazione conservativa della capacità di stoccaggio che consentirebbe un servizio di modulazione per i clienti civili in assenza di altre risorse, fissato pari a 2,741573;
 - P_{Sto} è il costo dello stoccaggio pari a: $P_{Sto}^{Ass} + C_{Sto}$ dove:
 - P_{Sto}^{Ass} è la media dei prezzi di assegnazione delle capacità di stoccaggio per il servizio di punta con iniezione stagionale, espressi in €/GJ, risultanti dalle aste condotte dalle società Stogit S.p.a. ed Edison Stoccaggio S.p.a. nel corso del mese di marzo di ogni anno, ponderata sulla base delle capacità rispettivamente offerte nell'ambito delle medesime aste;
 - C_{Sto} è il costo medio ponderato sulla base delle capacità offerte nell'ambito delle citate aste ed associato al conferimento ed all'utilizzo delle capacità di stoccaggio, comprensivo dei corrispettivi di trasporto presso i punti di entrata e uscita interconnessi con lo stoccaggio ove applicati agli utenti, del costo dei consumi di iniezione ed erogazione e degli oneri finanziari connessi all'immobilizzazione del gas in stoccaggio;
 - Δ_{WS} è la stima, espressa in €/GJ, del differenziale stagionale tra l'inverno e l'estate al PSV, calcolata come differenza tra:
 - la media delle quotazioni rilevate da ICIS-Heren e registrate negli ultimi 10 giorni-gas disponibili immediatamente precedenti il termine per la presentazione delle offerte relative all'asta per il servizio di punta con iniezione stagionale, condotta nel mese di marzo di ogni anno dalla società Stogit S.p.a., del prodotto a termine con consegna al PSV nel semestre invernale ottobre/marzo dell'anno termico di applicazione della componente *CCR*;
 - la media delle quotazioni rilevate da ICIS-Heren e registrate negli ultimi 10 giorni-gas disponibili immediatamente precedenti il termine per la presentazione delle offerte relative all'asta per il servizio di punta con iniezione stagionale, condotta nel mese di marzo di ogni anno dalla società Stogit S.p.a., del prodotto a termine con consegna al PSV nel semestre estivo aprile/settembre dell'anno termico precedente quello di applicazione della componente *CCR*.
- 7.3 L'Autorità pubblica entro il mese di marzo di ogni anno i valori dei parametri di cui al precedente comma, nonché la Tabella n. 1 aggiornata.

Articolo 8

Componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio

- 8.1 La componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio *QVD* assume i valori di cui alla Tabella n. 2.
- 8.2 L'Autorità pubblica entro il mese di marzo di ciascun anno il valore della componente *QVD* in vigore nei successivi 12 mesi.

- 8.3 Al fine di permettere l'aggiornamento della componente QVD , la Direzione Mercati Energia provvede a raccogliere periodicamente, a mezzo di specifiche raccolte dati, presso gli esercenti la vendita che servono almeno 100.000 punti di riconsegna, le informazioni necessarie alla determinazione dei costi operativi e della remunerazione del capitale investito, con separato riferimento ai clienti vulnerabili nonché alla generalità di clienti domestici serviti nel mercato libero. Gli esercenti individuati ai sensi del presente comma sono tenuti a inviare le informazioni richieste secondo il dettaglio e le tempistiche indicati nelle predette raccolte dati.

Articolo 9

Componente relativa al servizio di trasporto

- 9.1 Il valore della componente QT_t relativa al servizio di trasporto, a copertura dei costi di trasporto del gas dal PSV al punto di uscita della rete di trasporto, è determinato con deliberazione dell'Autorità in conformità ai criteri definiti al comma 9.2 ed è pari al valore di cui alla Tabella n. 3.
- 9.2 La componente QT_t nel trimestre t-esimo, è calcolata come somma dei seguenti elementi:
- a) QT_{trasp} , espresso in euro/GJ, a copertura dei costi tariffari del servizio di trasporto e del servizio di misura sino al punto di uscita, e pari a:

$$QT_{trasp} = \frac{\frac{(CP_u + CM^T)}{365} \cdot k + CV_u + CV_{FC}}{PCS}$$

dove:

- CP_u è il corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulla rete nazionale relativo ai conferimenti nei punti di uscita della rete nazionale dei gasdotti aventi distanza dalla rete nazionale maggiore di 15 km, espresso in euro/anno/Smc/giorno;
 - CM^T è il corrispettivo per il servizio di misura di cui all'articolo 20 della RTTG, espresso in euro/anno/Smc/giorno;
 - PCS è il valore del potere calorifico superiore convenzionale pari a 0,0381 GJ/Smc;
 - CV_u è il corrispettivo unitario variabile di cui all'articolo 17 della RTTG, espresso in euro/Smc;
 - CV_{FC} è il corrispettivo complementare per il recupero dei ricavi di cui all'articolo 18 della RTTG, espresso in euro/Smc;
 - k è il fattore moltiplicativo di cui al comma 14.2 della RTTG;
- b) QT_{add} , espresso in euro/GJ, a copertura delle componenti addizionali della tariffa di trasporto e pari a:

$$QT_{add} = \frac{CRV^{FG} + CRV^I + CRV^{OS} + CRV^{BL} + CRV^{ST} + CRV^{CS}}{PCS}$$

dove:

- CRV^{FG} , CRV^I , CRV^{OS} , CRV^{BL} , CRV^{ST} e CRV^{CS} sono le componenti tariffarie addizionali della tariffa di trasporto di cui all'articolo 36 della RTTG, espresse in euro/Smc;
 - PCS è il valore del potere calorifico superiore convenzionale pari a 0,0381 GJ/Smc.
- 9.3 Entro il 30 settembre di ogni anno, l'impresa maggiore di trasporto, d'intesa con le altre imprese di trasporto calcola il valore, per l'anno successivo, dell'elemento QT_{trasp} e lo trasmette all'Autorità, unitamente ai valori attribuiti ai singoli impianti di distribuzione utilizzati per il calcolo.
- 9.4 Le imprese di trasporto minori comunicano i dati necessari al calcolo della componente QT_{trasp} , nel rispetto delle scadenze di cui al comma precedente.
- 9.5 L'impresa maggiore di trasporto pubblica nel proprio sito *internet* e mantiene aggiornato un elenco degli impianti di distribuzione.

Articolo 10

Componenti relative al servizio di distribuzione, misura e relativa commercializzazione

- 10.1 Le componenti relative al servizio di distribuzione, misura e relativa commercializzazione, inclusi gli oneri, corrispondono alle rispettive componenti fissate dall'Autorità ai sensi della RTDG.

Articolo 11

Criteri generali di regolazione dei corrispettivi

- 11.1 I corrispettivi unitari delle condizioni economiche ottenuti come prodotto di elementi e parametri devono essere arrotondati con criterio commerciale alla quarta cifra decimale, se espressi in centesimi di euro, o alla sesta cifra decimale, se espressi in euro.
- 11.2 I corrispettivi derivanti dall'applicazione di elementi delle condizioni economiche espressi in euro/punto di riconsegna per anno, sono addebitati in quote mensili calcolate dividendo per 12 (dodici) i medesimi corrispettivi ed arrotondate secondo quanto previsto al comma precedente. Nel caso di attivazione della fornitura, disattivazione della fornitura o voltura in data diversa dal primo giorno del mese, per il mese in cui tale prestazione si realizza i corrispettivi espressi in centesimi di euro/punto di riconsegna per anno, devono essere moltiplicati, per un coefficiente pari al rapporto tra il numero di giorni di durata della fornitura nel medesimo mese e 365 (trecentosessantacinque).
- 11.3 I corrispettivi unitari espressi in centesimi di euro/Smc devono essere applicati ai volumi espressi in Smc, determinati ai sensi delle disposizioni contenute nella RTDG. In caso di corrispettivi articolati in aliquote differenziate per scaglione di consumo, al volume espresso in Smc si applicano le aliquote previste per ciascun scaglione di consumo attraversato dal cliente.
- 11.4 I corrispettivi unitari delle condizioni economiche espressi in euro/GJ vengono trasformati in corrispettivi unitari espressi in euro/Smc mediante la seguente formula:

$$T_v = T_e \times P$$

dove:

- T_v è il corrispettivo unitario per unità di volume, espresso in euro/Smc;
- T_e è il corrispettivo unitario per unità di energia, espresso in euro/GJ;
- P è il potere calorifico superiore convenzionale da utilizzare ai fini della fatturazione nell'anno solare in corso, espresso in GJ/Smc, determinato secondo la seguente formula:

$$P = p_t + (p_t - p_{t-1})$$

con:

- p_t è il potere calorifico superiore convenzionale relativo all'anno solare in corso, espresso in GJ/Smc pubblicato dall'impresa di trasporto;
- p_{t-1} è il potere calorifico superiore convenzionale relativo all'anno solare precedente, espresso in GJ/Smc pubblicato dall'impresa di trasporto.

I corrispettivi così determinati, espressi in euro/Smc, sono applicati con le modalità descritte al comma 11.3.

- 11.5 Fino alla disponibilità degli elementi necessari al calcolo del nuovo termine P l'esercente la vendita può utilizzare il precedente valore, provvedendo successivamente agli eventuali conguagli ai clienti finali.

Articolo 12

Condizioni contrattuali

- 12.1 Le condizioni contrattuali di fornitura che l'esercente la vendita è tenuto a offrire ai clienti del servizio di tutela della vulnerabilità sono pari a quelle previste per le offerte PLACET di gas naturale, disciplinate ai sensi degli articoli 4, 5, e da 7 a 12 della deliberazione 555/2017/R/com. Trovano altresì applicazione le disposizioni di cui al comma 13.6 dell'Allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com.
- 12.2 L'ammontare del deposito di cui al comma 9.3, lettera b) della deliberazione 555/2017/R/com è determinato secondo i livelli di cui:
- a) alla Tabella n. 4, per i punti di riconsegna di cui al comma 2.3, lettera a) nella titolarità di clienti finali ai quali è riconosciuta la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale ai sensi del TIBEG;
 - b) alla Tabella n. 5, in tutti i casi diversi da quelli di cui alla precedente lettera a).
- 12.3 L'ammontare del deposito cauzionale di cui al comma 12.2, lettera b) è raddoppiato qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
- a) l'esercente la vendita abbia costituito in mora il cliente finale, con riferimento ad almeno due fatture, anche non consecutive, nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura;
 - b) il cliente finale non abbia pagato il deposito di cui al comma 12.2, lettera b) e l'esercente la vendita abbia costituito in mora il cliente finale, con

riferimento ad almeno una fattura nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura.

- 12.4 Nel caso in cui il cliente finale non versi il deposito cauzionale di cui al comma 12.3 eventualmente richiesto, l'esercente la vendita può chiedere all'impresa di distribuzione di procedere ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo II del TIMG. In tali casi non si applicano le previsioni di cui al comma 5.2, lettera c) del medesimo provvedimento.

Articolo 13

Meccanismo incentivante per una maggiore diffusione della bolletta in formato dematerializzato

- 13.1 Il presente articolo disciplina il meccanismo incentivante per una maggiore diffusione della bolletta elettronica presso i clienti del servizio di tutela della vulnerabilità, atto alla reintegrazione del differenziale tra lo sconto applicato ai sensi dell'articolo 13, comma 6 dell'Allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com e il costo evitato conseguito, applicato a partire dall'anno di competenza 2024.
- 13.2 Per poter partecipare al meccanismo di cui al presente articolo gli esercenti la vendita, nel corso di ciascun anno oggetto di reintegrazione, devono aver emesso bollette con applicazione dello sconto di cui all'articolo 13, comma 6 dell'Allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com, nei confronti di una percentuale minima a definita ai sensi del comma 13.3, di clienti di cui al comma 4.1 forniti nel servizio di tutela della vulnerabilità.
- 13.3 Ciascun esercente la vendita ha diritto a ricevere, con riferimento ai clienti di cui al comma 4.1 forniti nel servizio di tutela della vulnerabilità, un ammontare (AC_{sc}) pari a:

$$AC_{sc} = \alpha * REINT_SC_Y$$

dove:

- α è la quota parte dell'ammontare massimo di reintegrazione il cui valore è così determinato:

$$\alpha = \begin{cases} 80\% & \text{se } a \leq x_Y < b \\ \text{oppure} \\ 100\% & \text{se } x_Y \geq b \end{cases}$$

- x_Y è la percentuale di punti di riconsegna nella titolarità di clienti di cui al comma 4.1 forniti nel servizio di tutela della vulnerabilità calcolata ai sensi di quanto indicato al successivo comma 13.5, che nell'anno Y hanno ricevuto almeno una bolletta con applicazione dello sconto di cui all'articolo 13, comma 6 dell'Allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com;
- a è il livello soglia minimo corrispondente alla percentuale di clienti di cui al comma 4.1 forniti nel servizio di tutela della vulnerabilità che hanno ricevuto bollette con applicazione dello sconto, pari al 7%;

- b è il livello soglia corrispondente alla percentuale di clienti di cui al comma 4.1 forniti nel servizio di tutela della vulnerabilità che hanno ricevuto bollette con applicazione dello sconto il cui valore è così determinato:

$$b = \begin{cases} x_{Y-1} + 1,5 \text{ punti percentuali se } x_Y < 20\% \\ \text{oppure} \\ 20\% \text{ negli altri casi} \end{cases}$$

- $REINT_SC_Y$ è l'ammontare massimo di reintegrazione per l'anno Y definito ai sensi del comma 13.4.

13.4 L'ammontare massimo di reintegrazione $REINT_SC_Y$ è così determinato:

$$REINT_SC_Y = DiffSC_Y * (PDR_Y^{SC} + PDR_{ante Y}^{SC})$$

dove:

- $DiffSC_Y$ è, relativamente a ciascun anno Y, il valore dell'ammontare di reintegrazione come indicato nella Tabella n. 6 allegata al presente provvedimento;
- PDR_Y^{SC} è il numero di punti di riconsegna nella titolarità di clienti di cui al comma 4.1 forniti nel servizio di tutela della vulnerabilità calcolato ai sensi di quanto indicato al successivo comma 13.5, che nell'anno Y hanno diritto allo sconto di cui all'articolo 13, comma 6 dell'Allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com;
- $PDR_{ante Y}^{SC}$ è:
 - nei casi in cui l'esercente la vendita nell'anno Y-1 non abbia raggiunto il livello a di cui al comma 13.3, il numero di punti di riconsegna nella titolarità di clienti di cui al comma 4.1 forniti nel servizio di tutela della vulnerabilità calcolato ai sensi di quanto indicato al successivo comma 13.5, che nell'anno Y-1 avevano beneficiato dello sconto di cui all'articolo 13, comma 6 dell'Allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com;
 - nei casi diversi dal precedente alinea, pari a 0.

13.5 I valori x_Y, x_{Y-1}, PDR_Y^{SC} e $PDR_{ante Y}^{SC}$ sono pari rispettivamente a:

- $x_Y = \frac{PDR_Y}{PDR_Y^{TOT}}$
- $x_{Y-1} = \frac{PDR_{Y-1}}{PDR_{Y-1}^{TOT}}$
- $PDR_Y^{SC} = PDR_Y * \frac{Boll_Y^{EM_SC}}{Boll_Y^{Period}}$
- $PDR_{ante Y}^{SC} = PDR_{ante Y} * \frac{Boll_{ante Y}^{EM_SC}}{Boll_{ante Y}^{Period}}$

dove:

- PDR_Y e PDR_{Y-1} sono il numero di punti di riconsegna nella titolarità di clienti di cui al comma 4.1 forniti nel servizio di tutela della vulnerabilità serviti, rispettivamente, nell'anno Y e nell'anno Y-1 nei confronti dei quali è

stata emessa almeno una bolletta con applicazione dello sconto di cui all'articolo 13, comma 6 dell'Allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com; i clienti multisito, cui viene emessa un'unica bolletta contabilizzante i consumi relativi a tutti i punti di riconsegna serviti, vengono contabilizzati come unico punto di riconsegna;

- PDR_Y^{TOT} e PDR_{Y-1}^{TOT} sono il numero di punti di riconsegna nella titolarità di clienti di cui al comma 4.1 forniti nel servizio di tutela della vulnerabilità di tutela mediamente serviti, rispettivamente, nell'anno Y e nell'anno Y-1;
- $PDR_{ante Y}$ è:
 - nei casi in cui l'esercente la vendita nell'anno Y-1 non abbia raggiunto il livello a di cui al comma 13.3, pari a PDR_{Y-1} come sopra definito;
 - nei casi diversi dal precedente alinea, pari a 0;
- $Boll_Y^{EM_SC}$ è con riferimento ai punti di riconsegna nella titolarità di clienti di cui al comma 4.1 forniti nel servizio di tutela della vulnerabilità, il numero di bollette contenenti lo sconto di cui all'articolo 13, comma 6 dell'Allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com emesse nell'anno Y;
- $Boll_{ante Y}^{EM_SC}$ è, nei casi in cui l'esercente la vendita nell'anno Y-1 non abbia raggiunto il livello a di cui al comma 13.3, con riferimento ai punti di riconsegna nella titolarità di clienti di cui al comma 4.1 forniti nel servizio di tutela della vulnerabilità, il numero di bollette contenenti lo sconto di cui all'articolo 13, comma 6 dell'Allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com emesse nell'anno Y-1;
- $Boll_Y^{Period}$ è, con riferimento ai punti di riconsegna nella titolarità di clienti di cui al comma 4.1 forniti nel servizio di tutela della vulnerabilità, il numero di bollette annue da emettere ai sensi della regolazione vigente nell'anno Y nei confronti dei clienti ai quali è stato erogato lo sconto di cui all'articolo 13, comma 6 dell'Allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com;
- $Boll_{ante Y}^{Period}$ è, nei casi in cui l'esercente la vendita nell'anno Y-1 non abbia raggiunto il livello a di cui al comma 13.3, con riferimento ai punti di riconsegna nella titolarità di clienti di cui al comma 4.1 forniti nel servizio di tutela della vulnerabilità, il numero di bollette annue da emettere ai sensi della regolazione vigente nell'anno Y-1 nei confronti dei clienti ai quali è stato erogato lo sconto di cui all'articolo 13, comma 6 dell'Allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com.

13.6 Ai fini della partecipazione al meccanismo di cui al presente articolo:

- a) entro il mese di maggio dell'anno successivo all'anno oggetto di reintegrazione, la CSEA rende disponibile la modulistica per l'istanza di partecipazione;
- b) entro il mese di luglio dell'anno successivo all'anno oggetto di reintegrazione, gli esercenti la vendita presentano alla CSEA istanza di partecipazione, comprensiva delle informazioni di cui al comma 13.7;
- c) entro due mesi dalla presentazione dell'istanza, la CSEA verifica la sussistenza dei requisiti, di cui al comma 13.2, per la partecipazione al meccanismo e definisce l'ammontare di reintegrazione spettante a ciascun

esercente la vendita, dandone comunicazione all'Autorità e a ciascun esercente per quanto di rispettivo interesse;

- d) entro il mese successivo a quello di cui alla lettera c), la CSEA liquida quanto di spettanza a ciascun esercente a valere sul conto di cui all'articolo 84 del RTDG;
- e) qualora la liquidazione di cui alla lettera d) non venga completata entro 3 mesi dalla data prevista, la CSEA provvede a riconoscere un interesse sulle somme dovute pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea, con un minimo pari allo 0,5%, calcolato a partire dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di cui alla lettera c).

13.7 Nell'ambito dell'istanza di partecipazione, gli esercenti la vendita mettono a disposizione le informazioni relative alle seguenti grandezze:

- a) PDR_Y ;
- b) PDR_Y^{TOT} ;
- c) PDR_{Y-1} ;
- d) PDR_{Y-1}^{TOT} ;
- e) PDR_{anteY} ;
- f) $Boll_Y^{EM_SC}$;
- g) $Boll_{anteY}^{EM_SC}$;
- h) $Boll_Y^{Period}$;
- i) $Boll_{anteY}^{Period}$.

13.8 Le informazioni trasmesse a CSEA costituiscono autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/00.

13.9 In parziale deroga a quanto previsto ai precedenti commi, con riferimento al meccanismo di competenza dell'anno 2024 si applicano le seguenti disposizioni:

- a) la quota parte dell'ammontare massimo di reintegrazione α di cui al comma 13.3 assume valore pari a 100% se $x_Y \geq \alpha$, dove α è il livello soglia minimo corrispondente alla percentuale di clienti di cui al comma 4.1 forniti nel servizio di tutela della vulnerabilità che hanno ricevuto bollette con applicazione dello sconto, pari al 7%;
- b) PDR_{anteY}^{SC} è determinato ai sensi del comma 13.4 prendendo a riferimento per l'anno Y-1 (anno 2023) i punti di riconsegna nella titolarità di clienti cui in tale anno è stato erogato il servizio di tutela disciplinato ai sensi dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 64/09.

SEZIONE 2
OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E PUBBLICAZIONE

Articolo 14

Ambito di applicazione

- 14.1 La presente Sezione 2 definisce gli obblighi di pubblicazione delle condizioni economiche del servizio di tutela della vulnerabilità di cui alla Sezione 1, nonché di comunicazione all’Autorità delle condizioni economiche applicate da ciascun esercente la vendita a tutti i clienti finali, anche sulla base delle disposizioni vigenti a livello nazionale e comunitario.

Articolo 15

Obblighi di pubblicazione del servizio di tutela della vulnerabilità

- 15.1 Entro la fine di ciascun mese gli esercenti la vendita pubblicano nel proprio sito *internet* le condizioni economiche del servizio di tutela della vulnerabilità di cui alla Sezione 1, per ciascun comune nel quale operano, dando evidenza delle singole componenti, e provvedono ai loro aggiornamenti. Le informazioni di cui al presente articolo vengono riportate in apposita sezione del sito *internet* denominata “Offerta servizio tutela della vulnerabilità gas” e accessibile direttamente dalla pagina iniziale (*homepage*).
- 15.2 Gli esercenti la vendita pubblicano nel proprio sito *internet* un’informativa relativa ai requisiti di cui al comma 4.1 che qualificano un cliente come vulnerabile, alle modalità per accedere al servizio di tutela della vulnerabilità, nonché un collegamento alla pagina del sito dell’Autorità dedicata ai diritti dei clienti vulnerabili.

Articolo 16

Obblighi di comunicazione a carico degli esercenti la vendita sui prezzi di vendita praticati

- 16.1 Entro 45 (quarantacinque) giorni dal termine di ogni semestre, gli esercenti la vendita trasmettono all’Autorità i dati relativi ai prezzi medi trimestrali del gas naturale sul mercato finale (e alle principali variabili a essi correlate), disaggregati in base alle caratteristiche indicate nello schema che segue:

Mercato di riferimento	<ul style="list-style-type: none"> • Mercato libero • Servizio di tutela della vulnerabilità • Servizi di ultima istanza e <i>default</i>
Tipologia di clienti serviti (declinati in diverse classi di consumo)	<ul style="list-style-type: none"> • Domestico • Condominio con uso domestico • Commercio e servizi • Industria • Produzione di energia elettrica • Autotrazione • Attività di servizio pubblico
Ambito geografico di riferimento	<ul style="list-style-type: none"> • Regione
Componenti di prezzo	<ul style="list-style-type: none"> • Costi di approvvigionamento • Costi di rete e di misura • Oneri per le energie rinnovabili • Oneri per il sistema energetico • Altri oneri generali di sistema • Accise • IVA

- 16.2 Entro 45 (quarantacinque) giorni dal termine del secondo semestre di ogni anno, gli esercenti la vendita trasmettono all’Autorità i dati relativi alle quote relative medie dei costi di trasporto e dei costi di distribuzione per i clienti, distinti tra domestici e non domestici, espresse in percentuale del totale dei costi di rete.
- 16.3 Ai fini della trasmissione delle informazioni di cui al presente articolo, gli esercenti la vendita compilano i moduli disponibili nel sito *internet* dell’Autorità www.arera.it.
- 16.4 In caso di mancata o parziale o non corretta comunicazione dei dati di cui ai commi 16.1 e 16.2, gli Uffici dell’Autorità inviano agli esercenti un sollecito ad adempiere integralmente e correttamente agli obblighi di comunicazione dei dati suddetti e/o a fornire le motivazioni del mancato, incompleto o non corretto invio dei citati dati, entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento del sollecito.
- 16.5 Ove a seguito del sollecito di cui al comma 16.4, l’esercente non trasmetta i dati richiesti e/o non fornisca comprovata motivazione delle ragioni del mancato, incompleto o non corretto invio dei medesimi dati, gli esercenti inadempienti vengono intimati a trasmettere in modo completo e corretto i dati di cui ai commi 16.1 e 16.2 entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal ricevimento della delibera di intimazione prevedendo altresì che la mancata ottemperanza comporti l’applicazione, per ciascun esercente, delle penali determinate come indicato al successivo comma 16.6.
- 16.6 Il mancato, incompleto o non corretto rispetto degli obblighi di comunicazione previsti dal presente articolo, anche a seguito del sollecito o della deliberazione di

intimazione di cui ai commi 16.4 o 16.5, comporta, salvo quanto previsto al successivo comma, l'applicazione delle penalità indicate nella tabella che segue:

Clients Equivalenti (CE_{gas}) dell'esercente la vendita (n°)	Penalità base (euro)
fino a 5.000	3.000
da 5.001 a 50.000	6.000
da 50.001 a 250.000	9.000
da 250.001 a 1.000.000	12.000
da 1.000.001 a 5.000.000	18.000
da 5.000.001	27.000

dove:

$$CE_{gas} = PdR_{dom} + PdR_{nond} * \Omega_{CG}$$

e:

- PdR_{dom} sono i punti di riconsegna della rete gas a cui sono allacciati condomini e altri clienti domestici;
- PdR_{nond} sono i punti di riconsegna della rete gas a cui sono allacciati clienti non domestici;
- Ω_{CG} è il fattore di omogeneizzazione tra clienti gas domestici e non domestici, pari a 9,2.

- 16.7 I dati necessari al calcolo della dimensione dell'esercente la vendita previsto al comma 16.6 vengono attinti dal SII come media degli ultimi 3 mesi disponibili. In caso di indisponibilità dei dati relativi a un singolo esercente, lo stesso viene attribuito alla classe dimensionale (intermedia) da 50.001 a 250.000 clienti equivalenti.
- 16.8 Le penalità previste al comma 16.6 sono maggiorate in misura pari al 10% nei casi di omessa comunicazione per più di un semestre o di precedente applicazione della penalità.
- 16.9 Le penalità previste al comma 16.6 sono versate dall'esercente a valere sul Conto per la Compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore gas in stato di disagio della CSEA dandone contestuale comunicazione all'Autorità.
- 16.10 L'Autorità comunica agli esercenti interessati e alla CSEA il mancato, incompleto o non corretto rispetto degli obblighi di comunicazione previsti dal presente articolo, anche a seguito del sollecito o della deliberazione di intimazione di cui al comma 16.5, e l'ammontare della relativa penalità, per i seguiti di competenza.

TITOLO 4
VENDITA AL DETTAGLIO DI GAS DIVERSI DA GAS NATURALE
DISTRIBUITI A MEZZO DI RETI URBANE

SEZIONE 1
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 17

Ambito di applicazione

- 17.1 Il presente Titolo 3 definisce le condizioni economiche di fornitura che gli esercenti la vendita gas diversi devono applicare ai clienti finali con riferimento alla fornitura di:
- a) gas di petrolio liquefatti (GPL);
 - b) gas manifatturati.
- 17.2 Gli esercenti la vendita gas diversi sono tenuti ad effettuare un tentativo di raccolta delle misure secondo le medesime disposizioni previste dal comma 50.1.

Articolo 18

Criteri generali di regolazione dei corrispettivi

- 18.1 I corrispettivi unitari delle condizioni economiche di cui al presente Titolo 3 ottenuti come prodotto di elementi e parametri devono essere arrotondati con criterio commerciale alla quarta cifra decimale, se espressi in centesimi di euro, o alla sesta cifra decimale, se espressi in euro.
- 18.2 I corrispettivi derivanti dall'applicazione di elementi delle condizioni economiche espressi in euro/punto di riconsegna per anno, sono addebitati in quote mensili calcolate dividendo per 12 (dodici) i medesimi corrispettivi ed arrotondate secondo quanto previsto al comma precedente. Nel caso di attivazione della fornitura, disattivazione della fornitura o voltura in data diversa dal primo giorno del mese, per il mese in cui tale prestazione si realizza i corrispettivi espressi in centesimi di euro/punto di riconsegna per anno, devono essere moltiplicati, per un coefficiente pari al rapporto tra il numero di giorni di durata della fornitura nel medesimo mese e 365 (trecentosessantacinque).
- 18.3 I corrispettivi unitari espressi in centesimi di euro/Smc devono essere applicati ai volumi espressi in Smc, determinati ai sensi delle disposizioni contenute nella RTDG.
- 18.4 I corrispettivi unitari delle condizioni economiche espressi in euro/GJ vengono trasformati in corrispettivi unitari espressi in euro/Smc mediante la seguente formula:

$$T_v = T_e \times P$$

dove:

- T_v è il corrispettivo unitario per unità di volume, espresso in euro/Smc;
- T_e è il corrispettivo unitario per unità di energia, espresso in euro/GJ;

- P è il potere calorifico superiore convenzionale, espresso in GJ/Smc.

I corrispettivi così determinati, espressi in euro/Smc, sono applicati con le modalità descritte al precedente comma.

18.5 Il potere calorifico superiore convenzionale P , di cui al precedente comma è determinato secondo la seguente formula:

- a) impianto di distribuzione con singolo punto di alimentazione:

$$P = \frac{\sum_{i=1}^{12} V_i \times PCS_i}{\sum_{i=1}^{12} V_i}$$

- b) impianto di distribuzione con n punti di alimentazione:

$$P = \frac{\sum_{j=1}^{12} V_j \times P_j}{\sum_{j=1}^{12} V_j}$$

dove:

- PCS_i è il potere calorifico superiore mensile del gas;
- V_i sono i volumi mensili consegnati espressi in Smc nel precedente anno solare;
- P_j è il potere calorifico superiore annuo del gas in ogni punto di consegna, calcolato ai sensi della precedente lettera a);
- V_j sono i volumi annui consegnati in ogni punto di consegna nel precedente anno solare espressi in Smc.

SEZIONE 2 GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI (GPL)

Articolo 19

Condizioni economiche di fornitura dei gas di petrolio liquefatti (GPL)

19.1 Le condizioni economiche di fornitura dei GPL si applicano alle reti canalizzate di cui al comma 68.3 della RTDG e si articolano nelle seguenti componenti unitarie:

- componente relativa all'approvvigionamento;
- componenti relative al servizio di distribuzione e misura;
- componente relativa alla vendita al dettaglio.

Articolo 20

Componente relativa all'approvvigionamento

- 20.1 La componente relativa all'approvvigionamento è data dalla somma dei seguenti elementi:
- a) *QEPROPMC*;
 - b) *ACC*;
 - c) *QTCA_i*.

20.2 L'elemento *QEPROPMC* è aggiornato dall'Autorità il primo giorno di ciascun mese. L'aggiornamento dell'elemento avviene apportando all'elemento *QEPROPMC* una variazione ΔT , positiva o negativa, calcolata mediante la formula indicata al comma 20.4.

20.3 L'indice dei prezzi di riferimento J_t è composto dal seguente rapporto:

$$J_t = \frac{PROPANO_t}{PROPANO_0}$$

dove:

- a) *PROPANO_t* è la media riferita al mese precedente la data dell'aggiornamento delle quotazioni mensili del propano pubblicate da Platt's LP Gaswire nel paragrafo *postings/contracts* alle voci FOB N Sea: BPAP, FOB Algeria, FOB S Arabia, espresse in dollari per tonnellata metrica e trasformate in euro/kg considerando la media, dal giorno 15 del penultimo mese al giorno 14 del mese precedente la data dell'aggiornamento, dei valori giornalieri del cambio euro/dollaro rilevati da Banca d'Italia, considerando solo i giorni di quotazione del dato.

La quotazione mensile *postings/contracts* propano FOB N Sea BPAP è sostituita dal valore medio delle quotazioni *postings/contracts* propano FOB Algeria (Skikda e Bethouia), moltiplicato per il fattore 0,998;

- b) *PROPANO₀* è il valore base di propano che ha determinato il valore di *QEPROPMC* in vigore nel mese di settembre 2011 e pari a 0,651069 euro/kg.

20.4 La variazione ΔT , positiva o negativa, è calcolata mediante la seguente formula:

$$\Delta T = QEPROPMC_0 * (J_t - J_{t-1})$$

dove *QEPROPMC₀* è l'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento relativi alla materia prima dei gas di petrolio liquefatti distribuiti a mezzo di rete urbana, pari a 12,884828 euro/GJ in vigore nel mese di settembre 2011.

20.5 L'elemento *QEPROPMC*, così come aggiornato, è pubblicato dall'Autorità prima dell'inizio del mese di applicazione.

20.6 L'elemento *ACC* è determinato ai sensi delle vigenti normative in materia fiscale, trasformato dagli esercenti la vendita gas diversi in euro/GJ.

20.7 L'elemento *QTCA_{i,t}* differenziato per ciascun ambito gas diversi, è aggiornato dagli esercenti la vendita gas diversi all'inizio di ciascun anno solare applicando la seguente formula:

$$QTCA_{i,t} = QTCA_{i,t-1} (1 + I_{t-1} + Y)$$

dove:

- ambito gas diversi è l'ambito tariffario definito ai sensi dell'articolo 1 della RTDG;
- $QTCA_{i,t-1}$ è la quota a copertura dei costi di trasporto e altri costi in vigore nell'anno precedente l'aggiornamento;
- I_{t-1} è il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti l'aggiornamento, composto dalla somma del 50% del tasso di variazione dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati e del 50% del tasso di variazione del prezzo del gasolio per mezzi di trasporto, entrambi rilevati dall'ISTAT, pubblicato dall'Autorità sul proprio sito internet, entro il mese di dicembre dell'anno precedente l'aggiornamento;
- Y è il tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo e dalla variazione degli obblighi relativi al servizio pubblico.

20.8 Le località gas diversi che si trovino nel periodo di avviamento assumono come quota a copertura dei costi di trasporto e altri costi:

- a) se fanno parte di un determinato ambito tariffario, il valore in vigore nell'ambito stesso;
- b) se determinano la definizione di un nuovo ambito tariffario, il valore calcolato secondo la seguente formula:

$$QTCA_i = CMP_i - QEPROPMC - ACC$$

dove:

- CMP_i è il valore della componente materia prima per l'i-esimo ambito gas diversi derivante dalle fatture relative alla data di prima fornitura del gas espresso in euro/GJ, per le località gas diversi che si trovino nel periodo di avviamento;
- $QEPROPMC$ e ACC sono definiti ai precedenti commi.

Articolo 21

Componenti relative al servizio di distribuzione e misura

21.1 Le componenti relative al servizio di distribuzione e misura corrispondono alle rispettive componenti fissate dall'Autorità ai sensi della RTDG.

Articolo 22

Componente relativa alla vendita al dettaglio del GPL

22.1 A partire dall'1 aprile 2016 e fino al 31 dicembre 2025 la componente relativa alla vendita al dettaglio del GPL (QVD_{gpl}), articolata nella sola quota fissa, è pari a 36,00 euro/punto di riconsegna per anno.

Articolo 23

Reti canalizzate che non rientrano nell'ambito di applicazione del comma 68.3 della RTDG

- 23.1 Per le reti canalizzate che non rientrano nell'ambito di applicazione del comma 68.3 della RTDG i valori della componente relativa all'approvvigionamento e della componente relativa alla vendita al dettaglio del GPL sono liberamente determinati dall'esercente la vendita gas diversi.
- 23.2 I valori delle componenti relative all'approvvigionamento e alla vendita al dettaglio del GPL di cui al precedente punto devono comunque essere coerenti con i livelli delle medesime componenti relativi alle reti canalizzate oggetto di regolazione. Eventuali scostamenti significativi saranno oggetto di verifica da parte dell'Autorità.

**SEZIONE 3
GAS MANIFATTURATI**

Articolo 24

Condizioni economiche di fornitura dei gas manifatturati

- 24.1 Le condizioni economiche di fornitura dei gas manifatturati si articolano nelle seguenti componenti unitarie:
- a) componente relativa all'approvvigionamento ed altri costi;
 - b) componenti relative al servizio di distribuzione e misura;
 - c) componente relativa alla vendita al dettaglio.

Articolo 25

Componente relativa all'approvvigionamento ed altri costi

- 25.1 La componente relativa all'approvvigionamento ed altri costi CMP_i dell'*i*-esimo ambito gas diversi rifornito da gas manifatturati è pari alla media dei costi effettivamente sostenuti e documentati dall'esercente la vendita gas diversi alla data del 31 dicembre 2008.
- 25.2 La componente viene aggiornata dagli esercenti la vendita gas diversi applicando:
- a) ai gas manifatturati, composti in prevalenza da propano, l'indicizzazione prevista al comma 20.2, il primo giorno di ciascun mese;
 - b) ai gas manifatturati composti in prevalenza da gas naturale e ai gas provenienti da processi di raffinazione l'indicizzazione prevista al comma 6.1, il primo giorno dell'inizio di ciascun mese, definendo la variazione ΔT delle condizioni economiche di fornitura relative all'approvvigionamento del gas naturale all'ingrosso, positiva o negativa, come differenza tra il valore di $C_{MEM,m}$ e $C_{MEM,m-1}$.

Articolo 26

Componenti relative al servizio di distribuzione e misura

- 26.1 Le componenti relative al servizio di distribuzione e misura corrispondono alle rispettive componenti fissate dall'Autorità ai sensi della RTDG.

Articolo 27

Componente relativa alla vendita al dettaglio dei gas manifatturati

- 27.1 A partire dall'1 aprile 2016 e fino al 31 dicembre 2025 la componente relativa alla vendita al dettaglio dei gas manifatturati e dell'aria propanata ($QVD^{gasmanifatturati}$), articolata nella sola quota fissa, è pari a 36,00 euro/punto di riconsegna per anno.

TITOLO 5
SERVIZI DI ULTIMA ISTANZA PER IL GAS NATURALE

Articolo 28

Ambito di applicazione

- 28.1 Il cliente finale che si trovi, anche temporaneamente, senza un fornitore di gas naturale ha diritto ai seguenti servizi:
- a) servizio di fornitura di ultima istanza, qualora la mancata fornitura avvenga
 - a1) per cause indipendenti dalla sua volontà, con riferimento a:
 - i. ciascun punto di riconsegna appartenente alla tipologia di cui al comma 2.3, lettera a);
 - ii. ciascun punto di riconsegna appartenente alla tipologia di cui al comma 2.3, lettera b), con consumo non superiore a 200.000 Smc/anno;
 - iii. ciascun punto di riconsegna appartenente alla tipologia di cui al comma 2.3, lettera d), con consumo non superiore a 50.000 Smc/anno;
 - a2) per qualsiasi causa, con riferimento a ciascun punto di riconsegna appartenente alla tipologia di cui al comma 2.3, lettera c);
 - b) servizio di *default*, con riferimento al punto di riconsegna della rete di distribuzione per il quale:
 - i. non sussistono i requisiti per l'attivazione del servizio di fornitura di ultima istanza, di cui alla precedente lettera a);
 - ii. pur sussistendo i requisiti per usufruire del servizio di fornitura di ultima istanza, ne sia impossibile l'attivazione.
- 28.2 Nei casi di morosità del cliente finale, la disciplina del servizio di *default* di cui al presente Titolo è integrata dalle disposizioni di cui al Titolo II, Sezione 3 del TIMG.
- 28.3 Al fine di garantire i servizi di ultima istanza di cui al comma 28.1 sono individuati, attraverso procedure ad evidenza pubblica:
- a) uno o più *FUI*, sulla base della disciplina prevista nella Sezione 1 del presente Titolo 4, relativamente al servizio di fornitura di ultima istanza;
 - b) uno o più *FDD*, sulla base della disciplina prevista nella Sezione 2 del presente Titolo 4, relativamente al servizio di *default*.
- 28.4 Nei casi in cui la procedura concorsuale non consenta di individuare, per una o più aree di prelievo di cui al comma 43.2, lettera b), un *FDD* ovvero nei casi di mancato assolvimento del servizio di *default* da parte del *FDD*, le imprese di distribuzione che svolgono servizio nelle suddette aree sono responsabili delle attività di cui al comma 36.1, lettere a), b) e c) fino all'individuazione, anche tramite ulteriori procedure concorsuali, di un nuovo soggetto responsabile della fornitura del servizio di *default*.

- 28.5 Le comunicazioni relative ai servizi di ultima istanza devono avvenire entro i termini e secondo le modalità di cui al Titolo III dell'allegato B della deliberazione 77/2018/R/com.
- 28.6 Qualora il titolare del punto di riconsegna rimasto privo di un fornitore sia un'impresa che eroga servizi energetici, i servizi di ultima istanza si attivano direttamente nei confronti del soggetto beneficiario dei suddetti servizi energetici.

SEZIONE 1 SERVIZIO DI FORNITURA DI ULTIMA ISTANZA

Articolo 29

Servizio di fornitura di ultima istanza: procedure di attivazione e di subentro

- 29.1 I *FUI* selezionati a seguito delle procedure previste ai sensi della deliberazione 378/2023/R/gas erogano il servizio di fornitura di ultima istanza a ciascun cliente finale titolare dei punti di riconsegna di cui al comma 28.1, lettera a), alle condizioni di cui alla presente Sezione 1.
- 29.2 Il servizio di fornitura di ultima istanza si attiva:
- a) per i clienti finali di cui al comma 28.1, lettera a1) per il prodursi degli effetti della *Risoluzione contrattuale per motivi diversi dalla* morosità di cui al comma 3.1, lettera b) dell'Allegato B alla deliberazione 77/2018/R/com, ivi compresi i casi di cui al comma 39.7 e all'articolo 9 dell'Allegato A alla deliberazione 102/2016/R/com;
 - b) per i clienti finali di cui al comma 28.1, lettera a2), per il prodursi degli effetti della *Risoluzione contrattuale* ai sensi del comma 3.1 dell'Allegato B alla deliberazione 77/2018/R/com;
 - c) per tutti i clienti di cui al comma 28.1, lettera a), nel caso di intervenuta risoluzione del contratto di distribuzione ai sensi degli articoli 25, 26bis e 27bis della deliberazione 138/04, ivi inclusi i casi di risoluzione del contratto di distribuzione per assenza di relazioni di corrispondenza valide di cui all'Allegato A alla deliberazione 155/2019/R/gas;
 - d) per i clienti finali di cui al comma 28.1, lettera a), nei casi di richiesta di voltura ai sensi del comma 6.1 dell'Allegato A alla deliberazione 102/2016/R/com;
 - e) per i clienti finali di cui al comma 2.3 lettera a), qualora siano identificati come vulnerabili ai sensi dell'articolo 4, e ad eccezione dei casi di morosità del cliente finale richiedente, nei casi di richiesta di attivazione di un punto di riconsegna nuovo o precedentemente disattivato ai sensi dell'articolo 13 della deliberazione 138/04 o di richiesta di switching ai sensi dell'Allegato A alla deliberazione 77/2018/R/com;
- 29.3 Il SII provvede ad attivare il *FUI* o, nei casi di cui al successivo comma 29.4, il *FUI* che occupa la posizione successiva nella graduatoria di cui al comma 6.6 dell'Allegato A deliberazione 378/2023/R/gas, secondo le modalità e le tempistiche di cui al Titolo III dell'Allegato B alla deliberazione 77/2018/R/com.

- 29.4 Con riferimento agli ulteriori punti di riconsegna contenuti nella comunicazione di attivazione di cui al comma 29.3 per i quali si eccede il quantitativo di gas comunicato ai sensi del comma 6.1, lettera e) dell'Allegato A alla deliberazione 378/2023/R/gas:
- a) il *FUI* non attiva il servizio e comunica al SII, entro le ore 16 del giorno lavorativo successivo al ricevimento della richiesta, l'elenco di tali punti e dei clienti titolari dei punti;
 - b) il SII ne dà notizia alle imprese di distribuzione e di trasporto e comunica, ai sensi dell'Allegato B alla deliberazione 77/2018/R/com, l'attivazione del servizio al *FUI* che occupa la posizione successiva nella graduatoria di cui al comma 6.6 dell'Allegato A alla deliberazione 378/2023/R/gas.
- 29.4bis Ciascun *FUI* rende disponibile, anche per il tramite del proprio sito internet e/o attraverso un numero di telefono dedicato, una modalità per effettuare le richieste di cui al comma 29.2, lettera e), e predispone la modulistica, anche al fine di verificare il possesso dei requisiti di vulnerabilità del cliente qualora non già identificati ai sensi della deliberazione 102/2023/R/gas.
- 29.4ter Con riferimento alle richieste di attivazione di cui al precedente comma 29.2, lettera e), per i quali si eccede il quantitativo di gas comunicato ai sensi del comma 6.1, lettera e), dell'Allegato A alla deliberazione 378/2023/R/gas, il *FUI* non attiva il servizio e comunica al cliente finale:
- a) che l'attivazione avverrà alle medesime condizioni da parte del *FUI* che occupa la posizione successiva in graduatoria, di cui fornisce le generalità affinché il cliente possa contattarlo;
 - b) la possibilità di ottenere maggior informazioni rivolgendosi allo Sportello per il consumatore Energia e Ambiente o consultando la pagina internet dell'Autorità rivolta ai consumatori <http://www.arera.it/consumatori>.
- 29.5 L'impresa di distribuzione applica, nei confronti dell'utente della distribuzione uscente e del *FUI*, le medesime disposizioni di cui all'Allegato C alla deliberazione 77/2018/R/com.
- 29.6 Relativamente a ciascun punto di riconsegna per il quale si attiva il servizio di ultima istanza, il *FUI* subentra a decorrere dalla data di inizio della fornitura:
- a) di diritto e in deroga rispetto ai termini previsti dalla deliberazione 138/04, nei rapporti contrattuali conclusi dal precedente esercente la vendita con le imprese di distribuzione;
 - b) di diritto, direttamente o indirettamente, nelle capacità di trasporto eventualmente già conferite e strumentali alla fornitura di detti clienti finali.
- 29.7 Al fine di quanto previsto al comma 29.6, lettera a):
- a) l'impresa di distribuzione interessata comunica all'impresa di trasporto tutte le informazioni rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 9 della deliberazione 138/04;
 - b) il *FUI* richiede direttamente o indirettamente all'impresa di trasporto le capacità di trasporto presso i rilevanti punti di riconsegna, entro il quinto giorno successivo la data di ricevimento della richiesta di inizio della fornitura, comunque in tempo utile per l'inizio della fornitura.

- 29.8 In ogni caso, in relazione al subentro del *FUI*, non si applicano, per il periodo intercorrente tra la data del medesimo subentro nelle forniture ai clienti finali e le tempistiche previste nel codice di rete ai fini dell'adeguamento delle capacità conferite, i corrispettivi di cui ai commi 17.7, 17.8 e 17.9 della deliberazione 137/02.

Articolo 30

Condizioni minime di erogazione del servizio di fornitura ultima istanza

- 30.1 Ciascun *FUI* eroga il servizio alle condizioni minime previste dal presente articolo.
- 30.2 Ciascun *FUI* comunica, entro 15 (quindici) giorni dalla data di attivazione del servizio al cliente finale:
- a) nei casi in cui il servizio si attivi ai sensi del comma 29.2, lettere a) e b) per motivi diversi dalla morosità nei confronti di punti di riconsegna diversi da quelli di cui al comma 2.3, lettera a):
 - i. che il medesimo cliente, con riferimento al punto di riconsegna oggetto della comunicazione, si è trovato nella condizione di prelevare gas senza un contratto di fornitura e che, di conseguenza, è stato attivato il servizio di fornitura di ultima istanza, erogato da parte del *FUI* specificando la data di attivazione della fornitura e il motivo dell'attivazione ai sensi del comma 29.2;
 - ii. che il *FUI* è stato selezionato mediante procedure ad evidenza pubblica effettuate dall'Acquirente Unico, il quale ne ha pubblicato l'esito sul proprio sito internet www.acquirenteunico.it;
 - iii. il dettaglio delle condizioni di cui alla presente Sezione 1, definite dall'Autorità per la fornitura da parte del *FUI* accompagnato da un prospetto di sintesi, eventualmente sotto forma grafica, che evidenzia l'andamento crescente nel tempo delle condizioni economiche di fornitura applicabili;
 - iv. che il cliente può recedere dal servizio, dettagliando le previsioni di cui alla presente Sezione;
 - v. l'indirizzo *internet* e i recapiti telefonici del medesimo *FUI* cui il cliente può rivolgersi per ottenere le necessarie informazioni;
 - b) nei casi in cui il servizio si attivi ai sensi del comma 29.2, lettera a) nei confronti di punti di riconsegna di cui al comma 2.3, lettera a):
 - i. che il medesimo cliente, con riferimento al punto di riconsegna oggetto della comunicazione, si è trovato nella condizione di prelevare gas senza un contratto di fornitura e che, di conseguenza, è stato attivato il servizio di fornitura di ultima istanza, erogato da parte del *FUI* specificando la data di attivazione della fornitura e il motivo dell'attivazione ai sensi del comma 29.2;
 - ii. che il *FUI* è stato selezionato mediante procedure ad evidenza pubblica effettuate dall'Acquirente Unico, il quale ne ha pubblicato l'esito sul proprio sito internet www.acquirenteunico.it;

- iii. in riferimento alla condizione di vulnerabilità del cliente:
1. qualora il cliente sia stato identificato come vulnerabile dal SII ai sensi del comma 1.2 della deliberazione 102/2023/R/gas:
 - le condizioni che qualificano un cliente come vulnerabile ai sensi del decreto-legge 115/22, e il fatto che sia stato identificato come cliente vulnerabile;
 - che verrà servito nel servizio di tutela della vulnerabilità, caratterizzato da condizioni contrattuali ed economiche definite dall'Autorità, illustrandone le condizioni economiche e le modalità di aggiornamento e distinguendo i corrispettivi che concorrono alla formazione del prezzo rispettivamente per la materia gas naturale, trasporto e gestione del contatore, oneri di sistema, imposte e tasse;
 - la possibilità di ottenere ulteriori informazioni sui propri diritti (anche relativi ai diritti dei clienti vulnerabili) inserendo il *link* della pagina *internet* dell'Autorità rivolta ai consumatori <http://www.arera.it/consumatori>;
 2. nei casi diversi da quelli di cui al punto 1:
 - adempie alle disposizioni di cui all'articolo 2 della deliberazione 102/2023/R/gas, informando il cliente sulla possibilità di comunicare la propria eventuale condizione di vulnerabilità come definita dal decreto-legge 115/22, specificando che qualora la condizione fosse soddisfatta il cliente sarà servito nel servizio di tutela della vulnerabilità, caratterizzato da condizioni contrattuali ed economiche definite dall'Autorità e la possibilità di ottenere maggiori informazioni sui diritti dei clienti vulnerabili rivolgendosi allo Sportello per il consumatore Energia e Ambiente o consultando la pagina *internet* dell'Autorità rivolta ai consumatori <http://www.arera.it/consumatori>;
 - informa il cliente che, laddove lo stesso non comunichi la propria eventuale condizione di vulnerabilità, troveranno applicazione le condizioni di cui alla presente Sezione 1 riferite ai clienti diversi da quelli di cui al comma 4.1 definite dall'Autorità per la fornitura da parte del *FUI* e ne illustra il dettaglio accompagnato da un prospetto di sintesi, eventualmente sotto forma grafica, che evidenzia l'andamento crescente nel tempo delle condizioni economiche di fornitura applicabili;
 - iv. che il cliente può recedere dal servizio, dettagliando le previsioni di cui alla presente Sezione;
 - v. l'indirizzo *internet* e i recapiti telefonici del medesimo *FUI* cui il cliente può rivolgersi per ottenere le necessarie informazioni;
- c) nei casi di attivazione ai sensi del comma 29.2, lettera b) per morosità del cliente finale:
- i. che il medesimo cliente è risultato inadempiente alle obbligazioni di pagamento nei confronti del precedente venditore, il quale ha chiesto la

Risoluzione contrattuale per morosità relativa ad un punto di riconsegna non disalimentabile ai sensi dell'articolo 16 del TIMG;

- ii. a seguito di quanto indicato nel precedente punto i. il cliente si è trovato nella condizione di prelevare gas senza un contratto di fornitura e che di conseguenza è stato attivato il servizio di fornitura di ultima istanza erogato da parte del *FUI*, specificando la data di attivazione della fornitura;
 - iii. che il *FUI* è stato selezionato mediante procedure ad evidenza pubblica effettuate dall'Acquirente Unico, il quale ne ha pubblicato l'esito sul proprio sito internet www.acquirenteunico.it;
 - iv. il dettaglio delle condizioni di cui alla presente sezione definite dall'Autorità per la fornitura da parte del *FUI* accompagnato da un prospetto di sintesi, eventualmente sotto forma grafica, che evidenzia l'andamento crescente nel tempo delle condizioni economiche di fornitura applicabili;
 - v. che il cliente può recedere dal servizio, dettagliando le previsioni di cui alla presente Sezione;
 - vi. l'indirizzo *internet* e i recapiti telefonici del medesimo *FUI* cui il cliente può rivolgersi per ottenere le necessarie informazioni;
- d) nei casi di attivazione ai sensi del comma 29.2, lettera c):
- i. che, con riferimento al punto di riconsegna oggetto della comunicazione, il suo venditore ha perso uno o più requisiti per l'accesso al servizio di distribuzione e che, di conseguenza, è stato attivato il servizio di fornitura di ultima istanza, erogato da parte del *FUI*, specificando la data di attivazione della fornitura e il motivo dell'attivazione ai sensi del comma 29.2;
 - ii. che il *FUI* è stato selezionato mediante procedure ad evidenza pubblica effettuate dall'Acquirente Unico, il quale ne ha pubblicato l'esito sul proprio sito internet www.acquirenteunico.it;
 - iii. il dettaglio delle condizioni di cui alla presente Sezione 1, definite dall'Autorità per la fornitura da parte del *FUI* accompagnato da un prospetto di sintesi, eventualmente sotto forma grafica, che evidenzia l'andamento crescente nel tempo delle condizioni economiche di fornitura applicabili;
 - iv. che il cliente può recedere dal servizio, dettagliando le previsioni di cui alla presente Sezione;
 - v. l'indirizzo *internet* e i recapiti telefonici del medesimo *FUI* cui il cliente può rivolgersi per ottenere le necessarie informazioni.

30.3 Ciascun *FUI* applica ai clienti finali di cui al comma 28.1, lettera a):

- a) identificati come vulnerabili ai sensi dell'articolo 4, le condizioni economiche e contrattuali di cui al Titolo 2 Sezione 1 del presente provvedimento, ad eccezione delle previsioni di cui al comma 13.6 dell'Allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com, anche qualora si siano attivati su richiesta del cliente finale;

- b) diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), le condizioni economiche definite sulla base della seguente formula:

$$FUI = C_{FUI} + q\beta_{MIN}$$

dove:

- C_{FUI} sono le condizioni economiche di cui al comma 30.4;
- q è la quota percentuale, crescente nel tempo e differenziata per ciascuna tipologia di clienti che hanno diritto al FUI , i cui valori sono indicati nella Tabella n. 7;
- β_{MIN} è il minimo tra il parametro offerto dal FUI in sede di procedure concorsuali ai fini dell'aggiudicazione del servizio ed il livello P_{MAX} di cui all'Allegato B alla deliberazione 378/2023/R/gas.

30.4 Le condizioni di cui al comma 30.3, lettera b) si articolano nelle seguenti componenti unitarie:

- a) media mensile del prezzo PSV di cui all'articolo 6;
- b) componente relativa ai costi delle attività connesse all'approvvigionamento all'ingrosso definita pari a quanto previsto dall'articolo 7;
- c) componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio definita pari ai valori di cui alla Tabella n. 8;
- d) componente relativa al servizio di trasporto definita pari a quanto previsto dall'articolo 9;
- e) componenti relative al servizio di distribuzione, misura e relativa commercializzazione inclusi gli oneri, così come definite dall'Autorità ai sensi della RTDG;
- f) corrispettivo INA_{UI} , fissato ad un livello pari a 0,7206 €/GJ, relativamente ai clienti finali di cui al comma 2.3, lettera c);
- g) corrispettivo PS_{UI} , fissato ad un livello pari a 0,79 €/GJ. Tale corrispettivo viene aggiornato dall'Autorità, anche considerando gli esiti del meccanismo di perequazione straordinario dei clienti cui sono erogati i servizi di ultima istanza di cui alla deliberazione 372/2022/R/gas.

30.5 In relazione al servizio erogato ai clienti di cui al comma 30.3, lettera b):

- a) ciascun FUI ha titolo di chiedere al cliente il rilascio di un deposito cauzionale nei termini di cui al comma 12.2;
- b) il cliente non ha diritto alle prestazioni previste dalla disciplina della qualità commerciale della vendita e di tutela del consumatore adottata dall'Autorità;
- c) il FUI è tenuto ad emettere:

i. la prima fattura entro 4 mesi dall'attivazione di ciascun punto di riconsegna;

ii. le successive fatture con frequenza almeno trimestrale;

secondo modalità semplificate e utilizzando, se resi disponibili, i dati di misura rilevati dall'impresa di distribuzione ai sensi dell'articolo 50 del presente provvedimento;

- d) ciascuna fattura del servizio di fornitura di ultima istanza deve dare separata evidenza almeno dei seguenti elementi:
 - i. codice identificativo del punto di riconsegna oggetto del servizio;
 - ii. periodo di tempo cui riferiscono gli importi fatturati;
 - iii. consumi e corrispettivi unitari, specificando separatamente il corrispettivo unitario relativo al valore del parametro β offerto dal fornitore in sede di procedure concorsuali ai fini dell'aggiudicazione del servizio, applicato ai sensi del comma 30.3;
 - iv. la caratterizzazione della tipologia di lettura (effettiva o stimata);
- e) nel caso in cui il cliente finale di cui al comma 28.1, lettera a1) non paghi almeno una fattura di cui alla lettera d), ovvero non versi la garanzia eventualmente richiesta di cui alla lettera a), il *FUI* può chiedere all'impresa di distribuzione di procedere ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo II, Sezione 1 del TIMG.

30.6 Ciascun *FUI* versa a CSEA, secondo le modalità da questa definite, il gettito derivante dall'applicazione del corrispettivo PS_{UI} di cui al comma 30.4, lettera g). Il versamento dovrà avvenire con cadenza mensile, entro il quindicesimo giorno del secondo mese successivo a quello in cui è avvenuta la fatturazione del medesimo corrispettivo. Il primo versamento dovrà riguardare anche il gettito derivante dall'applicazione del corrispettivo PS_{UI} fatturato con riferimento al periodo 1 ottobre 2022 – 31 marzo 2023.

Articolo 31

Cessazione del servizio

- 31.1 La fornitura del *FUI* si conclude al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
- a) il punto di riconsegna interessato diviene oggetto:
 - i. di un contratto di fornitura con un nuovo venditore, secondo la procedura di *switching* di cui all'Allegato A alla deliberazione 77/2018/R/com;
 - ii. di un nuovo contratto di fornitura, a condizioni di mercato, con il medesimo *FUI*;
 - b) il punto di riconsegna è oggetto di:
 - i. disattivazione richiesta dal cliente finale ai sensi del comma 31.3;
 - ii. risoluzione contrattuale per morosità relativa ad un punto di riconsegna disalimentabile richiesta dal *FUI*, ai sensi dell'articolo 9 del TIMG;
 - iii. risoluzione contrattuale a seguito di impossibilità di *Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna disalimentabile* richiesta dal *FUI*, ai sensi dell'articolo 13 del TIMG.
- 31.2 Il cliente finale che conclude un contratto di fornitura con un nuovo venditore non è tenuto a esercitare il diritto di recesso nei confronti del *FUI*. In tali casi il servizio termina nel momento in cui si perfeziona la procedura di *switching* di cui all'Allegato A alla deliberazione 77/2018/R/com.

- 31.3 Il cliente finale controparte del servizio di fornitura di ultima istanza ha diritto di chiedere in ogni momento la disattivazione del proprio punto di riconsegna. Il servizio di fornitura di ultima istanza termina con il completamento dell'esecuzione di tale prestazione.

Articolo 32

Obblighi di comunicazione dei fornitori di ultima istanza ai fini del monitoraggio

- 32.1 L'Autorità monitora le entrate e le uscite dal servizio nonché le condizioni di erogazione del servizio e le condizioni economiche applicate ai clienti finali nei casi di uscita dei medesimi dal servizio di fornitura di ultima istanza, con particolare riferimento ai clienti che scelgono di essere serviti dal *FUI* o da società appartenenti al medesimo gruppo societario.

Articolo 33

*Meccanismo di reintegrazione morosità *FUI**

- 33.1 Per ciascuna sessione di reintegrazione dell'anno termico di erogazione del servizio di fornitura di ultima istanza, ciascun *FUI*:
- a) partecipa al meccanismo di reintegrazione della morosità con riferimento alle fatture emesse:
 - i. nei confronti dei clienti finali titolari di punti di riconsegna di cui al comma 2.3, lettera c) e relative alla fornitura di ultima istanza;
 - ii. da almeno 12 (dodici) mesi alla data della comunicazione di cui al comma 34.2;
 - b) ha diritto a ricevere dalla CSEA, se positivo, o è tenuto a versare alla medesima, se negativo, un ammontare di reintegrazione morosità AR_{FUI} .
- 33.2 L'ammontare di reintegrazione della morosità AR_{FUI} è fissato, per ciascuna sessione di reintegrazione dell'anno termico di erogazione del servizio pari a:

$$AR_{FUI} = \sigma * (C_{FUI} - A_{FUI})$$

dove:

- σ è il coefficiente di copertura degli oneri della morosità calcolato secondo quanto specificato al comma 33.3;
- C_{FUI} è l'ammontare degli oneri della morosità per cui il *FUI* partecipa al meccanismo di reintegrazione, calcolato secondo quanto specificato ai commi 33.4 e 33.5;
- A_{FUI} è l'ammontare di riferimento dei costi di morosità dei clienti finali di cui al comma 2.3, lettera c) cui il *FUI* eroga il servizio, pari a:

$$A_{FUI} = INA_{UI} * V_{FUI}$$

con:

- INA_{UI} pari al corrispettivo di cui al comma 30.4;

- V_{FUI} è l'energia complessivamente prelevata presso i punti di riconsegna cui è fornito il servizio di fornitura di ultima istanza e alla quale è applicato il corrispettivo INA_{UI} , nel periodo per cui è quantificato l'ammontare di reintegrazione.

33.3 Il coefficiente di copertura degli oneri della morosità σ è pari a:

$$\sigma = \begin{cases} 0,9 & \text{se } 0 \leq \delta \leq \lambda \\ \frac{0,5 - 0,9\lambda - 0,1\delta}{0,5 - \lambda} & \text{se } \lambda < \delta \leq 0,5 \\ 0,9 & \text{se } 0,5 < \delta \leq 1 \end{cases}$$

dove:

$$\lambda = \min \left\{ \frac{A_{FUI}}{CR_{FUI}}; 0,5 \right\}$$

$$\delta = \frac{C_{FUI}}{CR_{FUI}}$$

CR_{FUI} è il totale degli importi indicati nelle fatture di cui al comma 33.1, lettera a) al momento dell'emissione, valorizzati al netto della percentuale di cui al comma 33.5, lettera a), nel caso tali fatture siano emesse oltre l'ultimo giorno dell'ottavo mese successivo al mese di erogazione della fornitura.

33.4 L'ammontare C_{FUI} è fissato, per ciascuna sessione di reintegrazione dell'anno termico di erogazione del servizio, pari a:

$$C_{FUI} = (CNI_{FUI} + O_{CC_{FUI}} + 90\% * O_{LEG_{FUI}})$$

dove:

- CNI_{FUI} è il credito non incassato decorsi almeno 12 (dodici) mesi dall'emissione delle fatture di cui al comma 33.1, lettera a) calcolato secondo quanto specificato al comma 33.5;
- $O_{CC_{FUI}}$ è l'ammontare degli oneri eventualmente sostenuti per la cessione del credito successivamente all'emissione delle fatture di cui al comma 33.1, lettera a) corrispondenti alle spese generali di gestione della pratica nonché agli eventuali corrispettivi pagati dal cedente a favore dei cessionari, comprensivi degli eventuali sconti sul credito oggetto della cessione;
- $O_{LEG_{FUI}}$ è l'ammontare degli eventuali oneri legali sostenuti per le attività di recupero crediti successivamente all'emissione delle fatture. L'ammontare riconosciuto degli eventuali oneri legali non può essere, per ciascuna sessione di reintegrazione dell'anno termico di erogazione del servizio di fornitura di ultima istanza, maggiore del 5% del credito non incassato CNI_{FUI} .

- 33.5 Ai fini della determinazione degli ammontari CNI_{FUI} e C_{FUI} valgono le seguenti condizioni:
- a) fatto salvo quanto indicato al comma 33.6, gli importi relativi a fatture emesse oltre il termine dell'ottavo mese successivo al mese di erogazione della fornitura cui si riferiscono sono ridotti del 10% per ogni mese di ritardo rispetto al suddetto termine, fino ad una riduzione massima del 50%;
 - b) sono considerate esclusivamente le fatture relative a clienti finali:
 - i. costituiti in mora, ai sensi degli articoli 4 e 15 del TIMG, e per i quali si è provveduto a sollecitare i pagamenti;
 - ii. sottoposti a procedure concorsuali o dichiarati insolventi, per i quali il *FUI* ha avviato le procedure volte a garantire la tutela del credito;
 - c) gli oneri relativi agli importi fatturati e successivamente oggetto di accordi transattivi o di ristrutturazione del debito col cliente finale, per la quota parte del valore dell'importo rinunciato dal *FUI*, sono ammessi al meccanismo per il 100% del loro valore qualora l'importo incassato dal *FUI* in seguito all'accordo sia almeno pari al 50% degli importi indicati nelle relative fatture al momento dell'emissione; diversamente, sono ammessi per il 100% del loro valore per la quota oggetto di transazione fino al 50% degli importi indicati nelle relative fatture al momento dell'emissione e per il 90% del loro valore per la quota residua oggetto di transazione;
 - d) gli oneri per la cessione del credito sostenuti nell'attività di recupero crediti sono riconosciuti qualora il *FUI* abbia individuato le società cessionarie del credito con modalità che garantiscano la cessione efficiente attraverso l'attività di selezione delle società cessionarie sollecitando l'offerta di molteplici controparti e selezionando la più efficiente;
 - e) il livello dei crediti non incassati risulta comprensivo degli interessi di mora fatturati ai clienti finali nei limiti di cui al comma 33.7 e valorizzato al netto:
 - i. degli importi direttamente riscossi dai clienti finali, anche parzialmente, inclusi gli interessi di mora eventualmente versati dal cliente finale;
 - ii. degli importi oggetto di rateizzazione;
 - iii. dei crediti ceduti;
 - iv. degli importi incassati da accordi transattivi o di ristrutturazione del debito;
 - v. degli ammontari relativi all'IVA in tutti i casi in cui, ai sensi della normativa vigente, il *FUI* ha titolo a presentarne richiesta di rimborso, a non effettuarne il versamento a seguito di una procedura fallimentare o concorsuale o a versarla al momento dell'incasso.
- 33.6 La riduzione di cui al comma 33.5, lettera a) non si applica alle fatture emesse sulla base di rettifiche dei dati di misura e a quelle a conguaglio di precedenti fatture in acconto, anche se emesse oltre il termine di cui al medesimo comma, qualora queste ultime siano coerenti con la miglior stima determinata sulla base del profilo di prelievo e del consumo annuo o, ove non disponibili, del consumo storico.

- 33.7 Nell'ambito del computo del livello dei crediti non incassati, sono ammessi al meccanismo interessi di mora nel limite massimo pari al tasso ufficiale di riferimento, così come definito ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 213/98 aumentato di 3,5 punti percentuali.

Articolo 34

Disposizioni per la CSEA

- 34.1 La CSEA provvede alla quantificazione e alla liquidazione, per ciascun *FUI*, dei saldi derivanti dal *meccanismo di reintegrazione morosità FUI* di cui all'articolo 33, ponendoli a carico del Conto per i servizi di ultima istanza di cui alla RTDG. Al fine della quantificazione degli ammontari da riconoscere, ciascun *FUI* comunica alla CSEA, con le modalità da questa definite in coerenza con le disposizioni di cui alla presente Sezione 1, le informazioni necessarie.
- 34.2 Le comunicazioni di cui al comma 34.1 devono avvenire entro l'ultimo giorno del tredicesimo mese successivo la fine di ciascuna sessione di reintegrazione dell'anno termico di erogazione del servizio di fornitura di ultima istanza.
- 34.3 Nel caso in cui il *FUI* non rispetti i termini di cui al comma 34.2, la CSEA provvede a calcolare gli ammontari utilizzando ogni informazione disponibile e provvedendo ad una stima prudenziale delle informazioni mancanti, in un'ottica di minimizzazione degli ammontari eventualmente dovuti al *FUI* inadempiente e, viceversa, di massimizzazione di quanto eventualmente dovuto dallo stesso.
- 34.4 La CSEA comunica all'Autorità e al *FUI*, per quanto di rispettivo interesse, gli ammontari relativi al meccanismo di reintegrazione della morosità del *FUI*, entro l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo il termine di cui al comma 34.2.
- 34.5 Entro l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo i termini di cui al comma 34.4:
- a) il *FUI* provvede ai versamenti di competenza alla CSEA, se dovuti;
 - b) la CSEA liquida le eventuali partite.
- 34.6 Nel caso in cui i versamenti delle somme dovute alla CSEA in relazione al meccanismo di reintegrazione morosità del *FUI* di cui all'articolo 33 non vengano completati entro i termini previsti dal comma 34.5, il *FUI* riconosce alla CSEA, un interesse di mora pari a:
- a) il tasso di interesse legale nel caso di ritardi fino a 14 giorni;
 - b) il tasso di riferimento della Banca Centrale Europea maggiorato di 5 punti percentuali, nel limite del tasso massimo di soglia previsto dall'articolo 2, comma 4, della legge 108/96 calcolato a partire dal tasso TEGM (tasso effettivo globale medio) relativo ad anticipi e sconti per importi oltre 200.000 euro, nel caso di ritardi oltre i 14 giorni.

Per i ritardi eccedenti i 14 giorni, il tasso di cui alla lettera b) è applicato anche ai primi 14 giorni.

- 34.7 Nel caso in cui le liquidazioni delle somme dovute dalla CSEA in relazione ai meccanismi perequativi specifici per il *FUI* di cui all'articolo 33 non vengano completate entro i termini previsti dal comma 34.5, la CSEA riconosce un interesse di mora pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea.

- 34.8 Qualora, successivamente ai termini di cui al comma 34.2, si registrassero delle variazioni degli importi rilevanti per il calcolo degli ammontari relativi al meccanismo di reintegrazione morosità del *FUI* di cui all'articolo 33, anche per la disponibilità di nuovi dati di misura dei volumi prelevati presso i punti di riconsegna cui è fornito il servizio di ultima istanza, il *FUI* comunica alla CSEA, entro la prima scadenza utile per la comunicazione delle informazioni rilevanti per il calcolo dei suddetti ammontari, le variazioni intervenute.
- 34.9 In seguito alla comunicazione di cui al comma 34.8 la CSEA provvede:
- a) qualora tale comunicazione avvenga entro i cinque anni successivi la prima data in cui i crediti potevano essere ammessi al suddetto meccanismo:
 - i. ad aggiornare i valori del credito non incassato CNI_{FUI} , dell'ammontare degli oneri della morosità C_{FUI} nonché degli altri importi di cui all'articolo 33;
 - ii. a rideterminare gli ammontari di reintegrazione della morosità AR_{FUI} ;
 - iii. a versare l'eventuale somma spettante al *FUI* o richiedere il versamento delle eventuali somme spettanti alla CSEA medesima, a titolo di ulteriore acconto o di conguaglio dell'ammontare AR_{FUI} , nei termini di cui al comma 34.5;
 - b) qualora tale comunicazione avvenga dopo i cinque anni successivi la prima data in cui i crediti potevano essere ammessi al suddetto meccanismo, all'aggiornamento delle somme spettanti al *FUI* o alla CSEA medesima.
- 34.10 Le comunicazioni del *FUI* di cui al presente articolo:
- a) costituiscono autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/00, con particolare riferimento alle condizioni di cui ai commi 33.5 e 33.7;
 - b) devono essere accompagnate annualmente da una relazione di una società di revisione legale che esprima un giudizio di conformità degli importi dichiarati rispetto ai valori esposti nella situazione contabile della società, indicata nelle comunicazioni obbligatorie previste ai sensi del TIUC. Tale giudizio è espresso sulla base dei principi di revisione contabile utilizzati in sede di redazione del bilancio di esercizio e dei conti annuali separati di cui al TIUC.
- 34.11 Qualora, successivamente alle determinazioni compiute dalla CSEA ai sensi del comma 34.3, il *FUI* invii i dati necessari al calcolo degli ammontari del meccanismo di reintegrazione morosità del *FUI*, la CSEA provvede alla determinazione dell'importo riconosciuto e applica una sanzione amministrativa a carico del *FUI*, pari all'1% del valore assoluto della differenza tra le determinazioni degli importi compiute dalla CSEA:
- a) ai sensi del comma 34.3;
 - b) sulla base dei dati inviati dal *FUI* a valle della determinazione di cui alla precedente lettera a).

Articolo 35

Meccanismo di perequazione ricavi per i FUI e disposizioni per CSEA

- 35.1 Per ciascun anno termico di erogazione del servizio di fornitura di ultima istanza a partire dall'1 ottobre 2023, il *FUI* partecipa alla perequazione dei ricavi e, per

ciascuna area geografica c di cui all'articolo 3.1 dell'Allegato A alla deliberazione 378/2023/R/gas in cui è risultato aggiudicatario del servizio, ha diritto a ricevere dalla CSEA, se positivo, o è tenuto a versare alla medesima, se negativo, un ammontare di perequazione dei ricavi pari a:

$$AP_{FUI,c} = \min\left\{(RR_{FUI,c}^{Cap} - RE_{FUI,c}); (RR_{FUI,c} - RE_{FUI,c})\right\}$$

dove:

- $RR_{FUI,c}^{Cap}$ è per ciascuna area geografica c l'ammontare di ricavi riconosciuto, pari ai ricavi ottenibili se a tutti i clienti finali, ivi inclusi i clienti cui sono applicate le condizioni di cui al comma 30.3, lettera a), cui è erogato il servizio nell'anno termico di riferimento fossero state applicate le condizioni economiche comprensive di una quota pari al 100% dei valori del parametro β_c^{Cap} riportati nella tabella 11;
- $RR_{FUI,c}$ è per ciascuna area geografica c l'ammontare di ricavi riconosciuto, pari ai ricavi ottenibili se a tutti i clienti finali, ivi inclusi i clienti cui sono applicate le condizioni di cui al comma 30.3, lettera a), cui è erogato il servizio nell'anno termico di riferimento fossero state applicate le condizioni economiche comprensive di una quota pari al 100% del parametro b offerto da ciascun FUI in sede di procedura ad evidenza pubblica;
- $RE_{FUI,c}$ è per ciascuna area geografica c l'ammontare di ricavi effettivo ottenibile dall'applicazione ai clienti finali delle condizioni economiche di cui al comma 30.3, lettere a) e b), nell'anno termico di riferimento.

- 35.2 La CSEA provvede alla quantificazione e alla liquidazione, per ciascun FUI, dei saldi derivanti dal meccanismo di perequazione ricavi, ponendoli a carico del *Conto per i servizi di ultima istanza* di cui al comma 74.1, lettera h), del RTDG.
- 35.3 Al fine della quantificazione degli ammontari da riconoscere, ciascun FUI comunica alla CSEA, entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo alla fine di ciascun anno termico di erogazione del servizio e con le modalità da questa definite in coerenza con le disposizioni di cui alla presente Sezione 2, le informazioni necessarie.
- 35.4 Nel caso in cui il FUI non rispetti i termini di cui al comma 35.3, la CSEA provvede a calcolare l'ammontare utilizzando ogni informazione disponibile e provvedendo ad una stima prudenziale delle informazioni mancanti, in un'ottica di minimizzazione dell'ammontare eventualmente dovuto al FUI inadempiente e viceversa di massimizzazione di quanto eventualmente dovuto dallo stesso.
- 35.5 La CSEA comunica all'Autorità e al FUI, per quanto di rispettivo interesse, gli ammontari relativi alla perequazione dei ricavi del *FUI*, entro l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo al termine di cui al comma 35.3.
- 35.6 Entro l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo al termine di cui al comma 35.5, il FUI provvede ai versamenti di competenza alla CSEA, se dovuti, ovvero la CSEA liquida le eventuali partite.
- 35.7 Nel caso in cui i versamenti delle somme dovute alla CSEA non vengano completati entro il termine previsti dal comma 35.6, il FUI riconosce alla CSEA, un interesse di mora pari a:

- a) il tasso di interesse legale nel caso di ritardi fino a 14 giorni;
- b) il tasso di riferimento della Banca Centrale Europea maggiorato di 5 punti percentuali, nel limite del tasso massimo di soglia previsto dall'articolo 2, comma 4, della legge 108/96 calcolato a partire dal tasso TEGM (tasso effettivo globale medio) relativo ad anticipi e sconti per importi oltre 200.000 euro, nel caso di ritardi oltre i 14 giorni.

Per i ritardi eccedenti i 14 giorni, il tasso di cui alla lettera b) è applicato anche ai primi 14 giorni.

- 35.8 Nel caso in cui le liquidazioni delle somme dovute dalla CSEA non vengano completate entro tre mesi dal termine previsto dal comma 35.6, la CSEA riconosce al FUI un interesse di mora pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea, con un minimo pari allo 0,5%, calcolato a decorrere dal 1° giorno successivo al termine previsto per la liquidazione.
- 35.9 Qualora, successivamente al termine di cui al comma 35.3, si registrassero delle variazioni degli importi rilevanti per il calcolo dell'ammontare, anche per la disponibilità di nuovi dati di misura dei volumi prelevati presso i punti di riconsegna cui è fornito il servizio di fornitura di ultima istanza, il FUI comunica alla CSEA, entro la prima scadenza utile per la comunicazione delle informazioni rilevanti per il calcolo dei suddetti ammontari, qualsiasi variazione, avvenuta successivamente al medesimo termine di cui al comma 35.3.
- 35.10 A seguito alla comunicazione di cui al comma 35.9 relativa al calcolo degli ammontari di perequazione dei ricavi, la CSEA provvede all'aggiornamento delle somme spettanti al FUI o alla CSEA medesima.
- 35.11 Le comunicazioni del FUI di cui al presente articolo costituiscono autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/00.
- 35.12 Qualora, successivamente alle determinazioni compiute dalla CSEA ai sensi del comma 35.4, il FUI invii i dati necessari al calcolo dell'ammontare di perequazione, la CSEA provvede alla determinazione dell'importo riconosciuto e applica una sanzione amministrativa a carico del FUI, pari all'1% del valore assoluto della differenza tra le determinazioni degli importi compiute dalla CSEA:
- a) ai sensi del comma 35.4;
 - b) sulla base dei dati inviati dal FUI a valle della determinazione di cui alla precedente lettera a).
- 35.13 Qualora il valore della perequazione ricevuta dal FUI ai sensi del comma 35.1, sia stato calcolato sulla base dell'ammontare $RR_{FUI,c}^{Cap}$, il FUI può presentare istanza al fine di ottenere l'ammontare pari a:
- $$RR_{FUI,c} - RR_{FUI,c}^{Cap}$$
- 35.14 Sono ammessi alla perequazione di cui al comma 35.13 solo i FUI che dimostrino, mediante presentazione di documentazione contabile certificata, il maggiore costo sostenuto per servire i clienti cui è stato erogato il servizio nell'anno termico di riferimento.
- 35.15 L'Autorità definisce con successivo provvedimento le modalità applicative del meccanismo di cui ai commi 35.13 e 35.14.

- 35.16 Con riferimento agli anni termici fino al 30 settembre 2023, ai fini del meccanismo di cui al presente articolo, si applica quanto previsto dall'articolo 31septies dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 64/09.

SEZIONE 2
FORNITURA DEL SERVIZIO DI *DEFAULT*

Articolo 36

Fornitura del servizio di default e procedura di attivazione

- 36.1 Il servizio di *default* su rete di distribuzione si applica ai punti di riconsegna di cui al comma 28.1, lettera b) e si articola nelle seguenti attività funzionali al:
- a) la tempestiva disalimentazione fisica del punto di riconsegna;
 - b) la corretta imputazione dei prelievi effettuati dal cliente finale, presso il relativo punto di riconsegna, ai fini dell'attività di allocazione dell'impresa maggiore di trasporto;
 - c) la regolazione economica delle partite di gas imputate ai prelievi del cliente finale non bilanciati dalle necessarie immissioni nella rete di distribuzione.
- L'impresa di distribuzione resta responsabile delle attività del servizio di *default* di cui alle lettere a) e b). La fornitura del servizio di *default* è erogata dai *FDD*, selezionati a seguito delle procedure ad evidenza pubblica effettuate secondo i criteri di cui al successivo articolo 43 alle condizioni di cui alla presente Sezione 2 ed è volta a garantire le attività di cui alla lettera c), fatto salvo quanto disposto al comma 28.4.
- 36.2 La fornitura del servizio di *default* si attiva, senza soluzione di continuità, dalla data di produzione degli effetti della:
- a) *Risoluzione contrattuale per motivi diversi dalla morosità*, ai sensi del comma 3.1, lettera b) dell'Allegato B alla deliberazione 77/2018/R/com ivi inclusi i casi di cui al comma 6.6 dell'Allegato A alla deliberazione 102/2016/R/com;
 - b) *Risoluzione contrattuale per morosità a seguito di impossibilità di Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna disalimentabile* di cui all'articolo 13 del TIMG;
 - c) *Risoluzione contrattuale per morosità relativa a un punto di riconsegna non disalimentabile* di cui all'articolo 16 del TIMG e non sia possibile attivare il *FUI*;
 - d) *Risoluzione del contratto di distribuzione* ai sensi degli articoli 25, 26bis e 27bis della deliberazione 138/04, ivi inclusi i casi di risoluzione del contratto di distribuzione per assenza di relazioni di corrispondenza valide di cui all'Allegato A alla deliberazione 155/2019/R/gas.
- 36.3 Nei casi di cui al comma 28.1, lettera b), punto ii, la fornitura del servizio di *default* è effettuata fino all'attivazione del servizio di fornitura di ultima istanza, salvo quanto indicato ai commi 39.2 e 39.3.

- 36.4 Il SII provvede ad attivare il servizio di *default* entro i termini e secondo le modalità di cui all'Allegato B della deliberazione 77/2018/R/com.
- 36.5 L'impresa di distribuzione applica, nei confronti dell'utente della distribuzione uscente e del *FD_D*, le medesime disposizioni di cui all'Allegato C alla deliberazione 77/2018/R/com.

Articolo 37

Condizioni di erogazione del servizio di default

- 37.1 Ciascun *FD_D* effettua la fornitura del servizio di *default* alle condizioni minime previste dal presente articolo.
- 37.2 Ciascun *FD_D* applica:
- a) ai clienti finali di cui al comma 28.1, lettera b), punto i. le condizioni economiche definite sulla base della seguente formula:

$$SdD = C_{sD} + q\gamma$$
 dove:
 - C_{sD} sono le condizioni economiche di cui al comma 37.3;
 - q è la quota percentuale, crescente nel tempo, i cui valori sono indicati nella Tabella n. 9;
 - γ è il parametro offerto dal *FD_D* in sede di procedure concorsuali ai fini dell'aggiudicazione del servizio;
 - b) ai clienti di cui al comma 28.1, lettera b), punto ii. le condizioni economiche previste per il servizio di fornitura di ultima istanza così come articolate al comma 30.3, lettere a) e b).
- 37.3 Le condizioni di cui al comma 37.2, lettera a) si articolano nelle seguenti componenti unitarie:
- a) media mensile del prezzo PSV di cui all'articolo 6;
 - b) componente relativa ai costi delle attività connesse all'approvvigionamento all'ingrosso definita pari a quanto previsto dall'articolo 7;
 - c) componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio definita pari ai valori di cui alla Tabella n. 8;
 - d) componente relativa al servizio di trasporto definita pari a quanto previsto dall'articolo 9;
 - e) componenti relative al servizio di distribuzione, misura e relativa commercializzazione inclusi gli oneri, così come definite dall'Autorità ai sensi della RTDG;
 - f) corrispettivo PS_{UI} , fissato ad un livello pari a 0,79 €/GJ. Tale corrispettivo viene aggiornato dall'Autorità, anche considerando gli esiti del meccanismo di perequazione straordinario dei clienti cui sono erogati i servizi di ultima istanza di cui alla deliberazione 372/2022/R/gas.
- 37.4 Ciascun *FD_D* versa a CSEA, secondo le modalità da questa definite, il gettito derivante dall'applicazione del corrispettivo PS_{UI} di cui al comma 37.3, lettera f).

Il versamento dovrà avvenire con cadenza mensile, entro il quindicesimo giorno del secondo mese successivo a quello in cui è avvenuta la fatturazione del medesimo corrispettivo. Il primo versamento dovrà riguardare anche il gettito derivante dall'applicazione del corrispettivo PS_{UI} fatturato con riferimento al periodo 1 ottobre 2022 – 31 marzo 2023.

- 37.5 Le condizioni di cui al comma 37.2 sono aumentate del corrispettivo INA_{UI} , di cui al comma 30.4, lettera f), qualora non sia già applicato:
- a) nei casi di cui al comma 28.1, lettera b), punto i, qualora l'attivazione della fornitura del servizio di *default* avvenga in seguito a *Cessazione amministrativa a seguito di impossibilità di Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna* disalimentabile, di cui all'articolo 13 del TIMG, a partire dal primo giorno di erogazione della fornitura;
 - b) a partire dal giorno della richiesta di chiusura, nei casi di cui al comma 28.1, lettera b), qualora l'attivazione della fornitura del servizio di *default* sia avvenuta per cause indipendenti dalla volontà del cliente finale, e qualora, a seguito di una richiesta di chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura secondo le disposizioni di cui al Titolo II del TIMG da parte del FD_D , la chiusura del punto non andasse a buon fine;
 - c) a partire dal primo giorno del sesto mese di fornitura consecutiva del servizio di *default* negli altri casi.
- 37.6 Ad eccezione dei clienti di cui al comma 4.1 nei casi in cui il servizio di *default* si attiva ai sensi del comma 28.1, lettera b), punto ii., in relazione ai quali è prevista l'applicazione delle condizioni di cui al comma 30.3 lettera a), in tutti gli altri casi:
- a) ciascun FD_D ha titolo di chiedere al cliente il rilascio di un deposito cauzionale nei termini di cui al comma 12.2;
 - b) il cliente non ha diritto alle prestazioni previste dalla disciplina della qualità commerciale della vendita e di tutela del consumatore adottata dall'Autorità;
 - c) il FD_D è tenuto ad emettere:
 - i. la prima fattura entro 4 mesi dall'attivazione di ciascun punto di riconsegna;
 - ii. le successive fatture con frequenza almeno trimestrale secondo modalità semplificate e utilizzando, se resi disponibili, i dati di misura rilevati dall'impresa di distribuzione ai sensi dell'articolo 50 del presente provvedimento;
 - d) ciascuna fattura del servizio di *default* deve dare separata evidenza almeno dei seguenti elementi:
 - i. codice identificativo del punto di riconsegna oggetto del servizio;
 - ii. periodo di tempo cui riferiscono gli importi fatturati;
 - iii. consumi e corrispettivi unitari, specificando separatamente il corrispettivo unitario relativo al valore del parametro γ offerto dal FD_D in sede di procedure concorsuali ai fini dell'aggiudicazione del servizio o del parametro β ove applicato;
 - iv. la caratterizzazione della tipologia di lettura (effettiva o stimata);

- e) nel caso in cui il cliente finale non paghi almeno una fattura di cui alla lettera c) ovvero non versi la garanzia eventualmente richiesta di cui alla lettera a), il *FD_D* può chiedere all'impresa di distribuzione di procedere ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo II del TIMG. In tali casi non si applicano le previsioni di cui al comma 5.2, lettere c), d), ed e) del medesimo provvedimento;
- f) per i clienti diversi da quelli di cui al comma 2.3 lettera a), nel caso di mancato versamento della garanzia di cui alla lettera a) eventualmente richiesta, i termini della costituzione in mora di cui al comma 4.2 del TIMG, non possono comunque essere:
 - i. inferiori a 7 giorni solari dall'invio al cliente finale della relativa raccomandata, oppure a 5 giorni solari dal ricevimento, da parte del *FD_D*, della ricevuta di avvenuta consegna al cliente finale della comunicazione di costituzione in mora trasmessa tramite posta elettronica certificata, oppure a 10 giorni solari dalla data di emissione della comunicazione scritta di costituzione in mora qualora il *FD_D* non sia in grado di documentare la data di invio della suddetta comunicazione, relativamente al termine di pagamento;
 - ii. inferiori a 2 giorni lavorativi decorrenti dalla scadenza del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento, relativamente al termine entro cui il *FD_D* può presentare richiesta di *Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità*;
 - iii. superiori a 2 giorni lavorativi decorrenti dalla data di emissione della comunicazione di costituzione in mora relativamente al termine per la consegna al vettore postale, qualora il *FD_D* non sia in grado di documentare la data di invio della raccomandata, ferma restando la facoltà per il *FD_D* di consegna al vettore postale entro un termine non superiore a 3 giorni lavorativi qualora anche il termine ultimo di 10 giorni solari di cui al precedente punto i. sia aumentato di un numero di giorni lavorativi pari alla differenza tra il termine di consegna osservato e il termine minimo di 2 giorni lavorativi.

37.7 L'impresa di distribuzione ha diritto di accedere ai locali in cui è ubicato l'impianto di misura, al fine di disalimentare il punto di riconsegna. Il cliente finale è tenuto a consentire tale accesso.

Articolo 38

Obblighi di comunicazione nei confronti del cliente finale

- 38.1 Nei casi in cui il servizio di *default* sia attivato ai sensi del comma 36.2, lettera a), il *FD_D* comunica al cliente finale:
- a) che il medesimo cliente, con riferimento al punto di riconsegna oggetto della comunicazione, si è trovato nella condizione di prelevare gas senza un contratto di fornitura e che, di conseguenza, è stato attivato il servizio di *default*, la cui fornitura è effettuata dal *FD_D* specificando la data di attivazione della fornitura e il motivo dell'attivazione ai sensi del comma 36.2;

- b) che il *FD_D* è stato selezionato mediante procedure ad evidenza pubblica effettuate dall'Acquirente Unico, il quale ne ha pubblicato l'esito sul proprio sito internet www.acquirenteunico.it;
 - c) il dettaglio delle condizioni di cui alla presente Sezione 2, definite dall'Autorità per la fornitura da parte del *FD_D* accompagnato da un prospetto di sintesi, eventualmente sotto forma grafica, che evidenzia l'andamento crescente nel tempo delle condizioni economiche di fornitura applicabili;
 - d) le previsioni di cui ai commi 39.2 e 39.3;
 - e) che la fornitura ha natura temporanea e che il cliente finale è tenuto a concludere un contratto con un esercente la vendita che garantisca una nuova fornitura con decorrenza entro 6 (sei) mesi dalla data di attivazione del servizio di *default*;
 - f) che, qualora il cliente non concluda un nuovo contratto di fornitura e, allo scadere dei termini di cui alla precedente lettera e) sia ancora attivo il servizio di *default*, il *FD_D* continuerà ad effettuare la fornitura e provvederà, se non già compreso tra le condizioni economiche di fornitura del servizio, ad applicare il corrispettivo *INAVI*;
 - g) l'indirizzo *internet* e i recapiti telefonici cui il cliente può rivolgersi per ottenere le necessarie informazioni.
- 38.2 Nei casi in cui il servizio di *default* sia attivato ai sensi del comma 36.2, lettera b), il *FD_D* comunica al cliente finale:
- a) che il medesimo cliente è risultato inadempiente alle obbligazioni di pagamento nei confronti del precedente venditore il quale, non riuscendo a disalimentare il punto di riconsegna per morosità, ha chiesto la *Risoluzione contrattuale a seguito dell'impossibilità di Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna* disalimentabile ai sensi dell'articolo 13 del TIMG;
 - b) a seguito di quanto indicato nella precedente lettera a) il cliente si è trovato nella condizione di prelevare gas senza un contratto di fornitura e che, di conseguenza, è stato attivato il servizio di *default* la cui fornitura è effettuata dal *FD_D*, specificando la data di attivazione della fornitura;
 - c) che il *FD_D* è stato selezionato mediante procedure ad evidenza pubblica effettuate dall'Acquirente Unico, il quale ne ha pubblicato l'esito sul proprio sito internet www.acquirenteunico.it;
 - d) il dettaglio delle condizioni di cui alla presente Sezione 2, definite dall'Autorità per la fornitura da parte del *FD_D* accompagnato da un prospetto di sintesi, eventualmente sotto forma grafica, che evidenzia l'andamento crescente nel tempo delle condizioni economiche di fornitura applicabili;
 - e) che l'impresa di distribuzione, al fine di effettuare la disalimentazione del punto di riconsegna ha diritto di accedere ai locali in cui è ubicato l'impianto di misura e che il cliente finale è tenuto a consentire tale accesso;
 - f) le previsioni di cui ai commi 39.2, 39.3 e 39.7;
 - g) che l'impresa di distribuzione continuerà a compiere tutte le azioni necessarie al fine di disalimentare il punto di riconsegna del cliente finale, anche sollecitando il ricorso all'autorità giudiziaria; e che il medesimo cliente è

tenuto altresì al pagamento degli oneri connessi alle suddette iniziative giudiziarie finalizzate all'ottenimento dell'esecuzione forzata per la disalimentazione del punto di riconsegna secondo quanto fatturato dall'impresa di distribuzione, fatto salvo quanto diversamente disposto dal giudice in sede di decisione sulle spese di causa. Il pagamento degli oneri connessi alle iniziative giudiziarie costituisce condizione necessaria per l'eventuale attivazione del medesimo punto o di un qualsiasi altro punto di riconsegna nella titolarità del cliente della rete di distribuzione gestita dalla medesima impresa;

- h) che sino al verificarsi di una delle condizioni di cui al comma 39.1, lettera a) ovvero fino l'avvenuta disalimentazione del punto di riconsegna, la continuità della fornitura è effettuata dal *FD_D* secondo le condizioni definite dall'Autorità;
- i) l'indirizzo *internet* e i recapiti telefonici cui il cliente può rivolgersi per ottenere le necessarie informazioni.

38.3 Nei casi in cui il servizio di *default* sia attivato ai sensi del comma 36.2, lettera c), il *FD_D* comunica al cliente finale:

- a) che il medesimo cliente è risultato inadempiente alle obbligazioni di pagamento nei confronti del precedente venditore, il quale ha chiesto la *Risoluzione contrattuale per morosità relativa ad un punto di riconsegna non disalimentabile* ai sensi dell'articolo 16 del TIMG e che non è stato possibile attivare il servizio di fornitura di ultima istanza;
- b) a seguito di quanto indicato nella precedente lettera a) il cliente si è trovato nella condizione di prelevare gas senza un contratto di fornitura; e che di conseguenza è stato attivato il servizio di *default* la cui fornitura è effettuata da parte del *FD_D*, specificando la data di attivazione della fornitura;
- c) le previsioni di cui ai commi 39.2 e 39.3;
- d) che il *FD_D* è stato selezionato mediante procedure ad evidenza pubblica effettuate dall'Acquirente Unico, il quale ne ha pubblicato l'esito sul proprio sito internet www.acquirenteunico.it;
- e) il dettaglio delle condizioni di cui alla presente sezione definite dall'Autorità per la fornitura da parte del *FD_D* accompagnato da un prospetto di sintesi, eventualmente sotto forma grafica, che evidenzia l'andamento crescente nel tempo delle condizioni economiche di fornitura applicabili;
- f) l'indirizzo *internet* e i recapiti telefonici cui il cliente può rivolgersi per ottenere le necessarie informazioni.

38.4 Nei casi in cui il servizio di *default* sia attivato ai sensi del comma 36.2, lettera d), il *FD_D* comunica al cliente finale:

- a) che, con riferimento al punto di riconsegna oggetto della comunicazione, il suo venditore ha perso uno o più requisiti per l'accesso al servizio di distribuzione e che, di conseguenza, è stato attivato il servizio di *default*, la cui fornitura è effettuata dal *FD_D*, specificando la data di attivazione della fornitura e il motivo dell'attivazione ai sensi del comma 36.2;

- b) che il *FD_D* è stato selezionato mediante procedure ad evidenza pubblica effettuate dall'Acquirente Unico, il quale ne ha pubblicato l'esito sul proprio sito internet www.acquirenteunico.it;
 - c) il dettaglio delle condizioni di cui alla presente Sezione 2, definite dall'Autorità per la fornitura da parte del *FD_D* accompagnato da un prospetto di sintesi, eventualmente sotto forma grafica, che evidenzia l'andamento crescente nel tempo delle condizioni economiche di fornitura applicabili;
 - d) le previsioni di cui ai commi 39.2 e 39.3;
 - e) che la fornitura ha natura temporanea e che il cliente finale è tenuto a concludere un contratto con un esercente la vendita che garantisca una nuova fornitura con decorrenza entro 6 (sei) mesi dalla data di attivazione del servizio di *default*;
 - f) che, qualora il cliente non concluda un nuovo contratto di fornitura e, allo scadere dei termini di cui alla precedente lettera e) sia ancora attivo il servizio di *default*, il *FD_D* continuerà ad effettuare la fornitura e provvederà, se non già compreso tra le condizioni economiche di fornitura del servizio, ad applicare il corrispettivo *INAVI*;
 - g) l'indirizzo *internet* e i recapiti telefonici cui il cliente può rivolgersi per ottenere le necessarie informazioni.
- 38.5 Nei casi di attivazione del servizio ai sensi del comma 28.1, lettera b), punto ii., il *FD_D* effettua le comunicazioni di cui al comma 30.2, specificando che l'attivazione con il *FUI* non è stata possibile per indisponibilità del medesimo.
- 38.6 Il *FD_D* invia le comunicazioni di cui al presente articolo entro 15 (quindici) giorni dalla data di inizio della fornitura del servizio di *default*.

Articolo 39

Cessazione del servizio di default

- 39.1 La fornitura del *FD_D* si conclude al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
- a) il punto di riconsegna interessato diviene oggetto:
 - i. di un contratto di fornitura con un nuovo venditore, secondo la procedura di *switching* di cui all'Allegato A alla deliberazione 77/2018/R/com;
 - ii. di un nuovo contratto di fornitura, a condizioni di mercato, con il medesimo *FD_D*;
 - b) si conclude positivamente la procedura di attivazione del *FUI*, con riferimento ai clienti finali che ne hanno diritto, ivi compresi i casi di cui al comma 39.7;
 - c) il punto di riconsegna è oggetto di:
 - i. disattivazione richiesta dal cliente finale;
 - ii. chiusura ai sensi di quanto previsto al comma 39.4;
 - iii. risoluzione contrattuale per morosità relativa ad un punto di riconsegna disalimentabile richiesta dal *FD_D*, ai sensi dell'articolo 9 del TIMG;
 - iv. di attivazione richiesta da un altro cliente finale.

- 39.2 Il cliente finale che conclude un contratto di fornitura con un nuovo venditore non è tenuto a esercitare il diritto di recesso nei confronti del *FD_D*. In tali casi il servizio di *default* termina nel momento in cui si perfeziona la procedura di switching di cui all'Allegato A alla deliberazione 77/2018/R/com.
- 39.3 Il cliente finale ha diritto di chiedere in ogni momento la disattivazione del proprio punto di riconsegna. In tali casi la fornitura del servizio di *default* termina con il completamento dell'esecuzione di tale prestazione.
- 39.4 Nei casi in cui l'attivazione del servizio di *default* sia avvenuta ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17 del TIMG:
- a) l'impresa di distribuzione è tenuta a continuare a porre in essere le attività di cui al comma 46.2 e il *FD_D* non è tenuto a richiedere la chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura, fatto salvo quanto previsto ai commi 39.6 e 39.7;
 - b) il *FD_D* garantisce la fornitura sino al verificarsi di una delle condizioni di cui al comma 39.1 ovvero fino l'avvenuta disalimentazione del punto di riconsegna;
 - c) fino al ricevimento della comunicazione di cui alla lettera d), l'utente del servizio di distribuzione che ha richiesto, ai sensi del comma 13.1 del TIMG la *Risoluzione contrattuale per morosità a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna* continua ad applicare le disposizioni di cui ai commi 10.6 e 10.7 del TIMG;
 - d) entro 2 (due) giorni lavorativi dalla cessazione del servizio di *default* ai sensi del comma 39.1 ovvero dall'avvenuta disalimentazione del punto di riconsegna, l'impresa di distribuzione è tenuta a darne comunicazione, tramite PEC, all'utente del servizio di distribuzione che ha richiesto, ai sensi del comma 13.1 del TIMG la *Risoluzione contrattuale per morosità a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna*.
- 39.5 L'impresa di distribuzione che riceve, con riferimento ad un punto di riconsegna fornito dal *FD_D*, la comunicazione di revoca di cui al comma 10.6 del TIMG, comunica al *FD_D* entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, la revoca della procedura di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna.
- 39.6 Il *FD_D*:
- a) qualora non abbia costituito in mora, ai sensi dell'articolo 4 del TIMG, il cliente finale titolare del punto di riconsegna oggetto della comunicazione di cui al comma 39.5, entro 3 (tre) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione medesima dà comunicazione dello stato di non morosità del cliente finale, tramite PEC, all'impresa di distribuzione che ne dà notifica al SII;
 - b) qualora abbia costituito in mora, ai sensi dell'articolo 4 del TIMG, il cliente finale titolare del punto di riconsegna, può procedere ai sensi dell'articolo 5 del TIMG.
- 39.7 Nei casi di cui al comma 39.6, lettera a):
- a) con riferimento ad un punto di riconsegna di cui al comma 28.1, lettera a1), qualora non pervenga una richiesta di *switching*, il SII attiva alla prima data

utile il *FUI* secondo le modalità e i termini di cui all'Allegato B della deliberazione 77/2018/R/com;

- b) con riferimento ad un punto di riconsegna di cui al comma 28.1, lettera b), punto i., il punto di riconsegna continua ad essere servito dal *FD_D*.
- 39.8 Nei casi in cui l'attivazione del servizio di *default* sia avvenuta nei confronti di punti di riconsegna non disalimentabili, il *FD_D* prosegue la fornitura fino all'attivazione del servizio di fornitura di ultima istanza, salvo quanto indicato ai commi 39.2 e 39.3.

Articolo 40

Procedure di subentro

- 40.1 Relativamente a ciascun punto di riconsegna per il quale si attiva il servizio di *default*, il *FD_D* subentra a decorrere dalla data di inizio della fornitura:
- a) di diritto e in deroga rispetto ai termini previsti dalla deliberazione n. 138/04, nei rapporti contrattuali conclusi dal precedente esercente la vendita con le imprese di distribuzione;
 - b) di diritto, direttamente o indirettamente, nelle capacità di trasporto eventualmente già conferite e strumentali alla fornitura di detti clienti finali.
- 40.2 Al fine di quanto previsto al comma 40.1, lettera a):
- a) l'impresa di distribuzione interessata comunica all'impresa di trasporto tutte le informazioni rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 9 della deliberazione 138/04;
 - b) il *FD_D* richiede direttamente o indirettamente all'impresa di trasporto le capacità di trasporto presso i rilevanti punti di riconsegna e di uscita della rete di trasporto, entro il quinto giorno successivo la data di ricevimento della richiesta di inizio della fornitura.
- 40.3 In ogni caso, in relazione al subentro del *FD_D*, non si applicano, per il periodo intercorrente tra la data del medesimo subentro nelle forniture ai clienti finali e le tempistiche previste nel codice di rete ai fini dell'adeguamento delle capacità conferite, i corrispettivi di cui ai commi 17.7, 17.8 e 17.9 della deliberazione n. 137/02.

Articolo 41

*Meccanismi perequativi specifici per il *FD_D**

- 41.1 Per ciascun anno termico di erogazione della fornitura del servizio di *default*, il *FD_D*:
- a) partecipa alla perequazione dei ricavi e ha diritto a ricevere dalla CSEA, se positivo, o è tenuto a versare alla medesima, se negativo, un ammontare di perequazione dei ricavi *AP_{FD_D}*;
 - b) partecipa al meccanismo di reintegrazione della morosità e, per ciascuna sessione di reintegrazione dell'anno termico di erogazione del servizio, ha diritto a ricevere dalla CSEA, se positivo, o è tenuto a versare alla medesima, se negativo, un ammontare di reintegrazione della morosità *AR_{FD_D}*.

41.2 L'ammontare di perequazione dei ricavi AP_{FDD} , di cui al comma 41.1, lettera a) è pari a:

$$AP_{FDD} = RR_{FDD} - RE_{FDD} - RE_{FDD}^F$$

dove:

- RR_{FDD} è l'ammontare di ricavi riconosciuto, pari ai ricavi ottenibili se a tutti i clienti finali cui è erogato il servizio nell'anno termico di riferimento fossero state applicate le condizioni economiche comprensive di una quota pari al 100% del parametro offerto da ciascun FD_D in sede di procedura ad evidenza pubblica, ivi inclusi i clienti di cui al comma 28.1, lettera b), punto ii. cui sono applicate le condizioni economiche previste per il servizio di fornitura di ultima istanza così come articolate al comma 30.3;
- RE_{FDD} è l'ammontare di ricavi effettivo ottenibile dall'applicazione ai clienti finali di cui al comma 28.1 lettera b), punto i. delle condizioni economiche previste dall'articolo 37 nell'anno termico di riferimento;
- RE_{FDD}^F è l'ammontare di ricavi effettivo ottenibile dall'applicazione ai clienti finali di cui al comma 28.1, lettera b), punto ii. delle condizioni economiche previste dall'articolo 37 nell'anno termico di riferimento.

41.3 Il FD_D partecipa al meccanismo di reintegrazione della morosità di cui al comma 41.1, lettera b), per ciascuna sessione di reintegrazione dell'anno termico di erogazione del servizio, con riferimento alle fatture emesse:

- a) da almeno 12 (dodici) mesi alla data della comunicazione di cui al comma 42.2, lettera b);
- b) con riferimento alla fornitura del servizio di *default*:
 - i. dei clienti finali titolari di punti di riconsegna di cui al comma 2.3, lettera c);
 - ii. dei clienti finali la cui attivazione del servizio di *default* è dovuta ai sensi di quanto previsto al comma 37.5, lettera a);
 - iii. nei casi in cui si verifica una delle condizioni di cui al comma 37.5, lettere b) e c).

41.4 L'ammontare di reintegrazione della morosità AR_{FD_D} , di cui al comma 41.1, lettera b), è fissato, per ciascuna sessione di reintegrazione dell'anno termico di erogazione della fornitura del servizio di *default*, pari a:

$$AR_{FD_D} = \sigma * (C_{FD_D} - A_{FD_D})$$

dove:

- σ è il coefficiente di copertura degli oneri della morosità calcolato secondo quanto specificato al comma 41.5;
- C_{FD_D} è l'ammontare degli oneri della morosità sostenuti dal FD_D , calcolato secondo quanto specificato ai commi 41.6 e 41.7;

- A_{FD_D} è l'ammontare di riferimento dei costi di morosità dei clienti finali cui il FD_D fornisce il servizio di *default*, pari a:

$$A_{FD_D} = INA_{UI} * V_{FD_D}$$

con:

- INA_{UI} è il corrispettivo di cui al comma 30.4, lettera f);
- V_{FD_D} è l'energia complessivamente prelevata presso i punti di riconsegna cui è fornito il servizio di *default* e alla quale è applicato il corrispettivo INA_{UI} , nel periodo per cui è quantificato l'ammontare di reintegrazione.

41.5 Il coefficiente di copertura degli oneri della morosità σ è pari a:

$$\sigma = \begin{cases} 0,9 & \text{se } 0 \leq \delta \leq \lambda \\ \frac{0,7 - 0,9\lambda - 0,1\delta}{0,7 - \lambda} & \text{se } \lambda < \delta \leq 0,7 \\ 0,9 & \text{se } 0,7 < \delta \leq 1 \end{cases}$$

dove:

- $\lambda = \min \left\{ \frac{A_{FD_D}}{CR_{FD_D}}; 0,7 \right\}$;
- $\delta = \frac{C_{FD_D}}{CR_{FD_D}}$;
- CR_{FD_D} è il totale degli importi indicati nelle fatture di cui al comma 41.3 al momento dell'emissione, valorizzati al netto della percentuale di cui al comma 41.7, lettera a), nel caso tali fatture siano emesse oltre l'ultimo giorno dell'ottavo mese successivo al mese di erogazione della fornitura.

41.6 L'ammontare C_{FD_D} è fissato, per ciascuna sessione di reintegrazione dell'anno termico di erogazione della fornitura del servizio di *default*, pari a:

$$C_{FD_D} = (CNI_{FD_D} + O_{CC_{FD_D}} + 90\% * O_{LEG_{FD_D}})$$

dove:

- CNI_{FD_D} è il credito non incassato decorsi almeno 12 (dodici) mesi dall'emissione delle fatture di cui al comma 41.3, calcolato secondo quanto specificato al comma 41.7;
- $O_{CC_{FD_D}}$ è l'ammontare degli oneri eventualmente sostenuti per la cessione del credito successivamente all'emissione delle fatture di cui al comma 41.3, corrispondenti alle spese generali di gestione della pratica nonché agli eventuali corrispettivi pagati dal cedente a favore dei cessionari, comprensivi degli eventuali sconti sul credito oggetto della cessione;

- $O_{LEG_{FD_D}}$ è l'ammontare degli eventuali oneri legali sostenuti per le attività di recupero crediti successivamente all'emissione delle fatture. L'ammontare riconosciuto degli eventuali oneri legali non può essere, per ciascuna sessione di reintegrazione dell'anno termico di erogazione, della fornitura di *default*, maggiore del 5% del credito non incassato CNI_{FD_D} .

41.7 Ai fini della determinazione degli ammontari CNI_{FD_D} e C_{FD_D} di cui al comma 41.6 valgono le seguenti condizioni:

- a) fatto salvo quanto indicato al comma 41.8, gli importi relativi a fatture emesse oltre il termine dell'ottavo mese successivo al mese di erogazione della fornitura cui si riferiscono sono ridotti del 10%, per ogni mese di ritardo rispetto al suddetto termine, fino ad una riduzione massima del 50%;
- b) sono considerate esclusivamente le fatture relative a clienti finali:
 - i. costituiti in mora, ai sensi degli articoli 4 e 15 del TIMG, e per i quali si è provveduto a sollecitare i pagamenti e, nei casi di punti di riconsegna disalimentabili, a richiedere la disalimentazione fisica del punto di riconsegna;
 - ii. sottoposti a procedure concorsuali o dichiarati insolventi, per i quali il FD_D ha avviato le procedure volte a garantire la tutela del credito;
- c) gli oneri relativi agli importi fatturati e successivamente oggetto di accordi transattivi o di ristrutturazione del debito col cliente finale, per la quota parte del valore dell'importo rinunciato dal FD_D , sono ammessi al meccanismo per il 100% del loro valore qualora l'importo incassato dal FD_D in seguito all'accordo sia almeno pari al 50% degli importi indicati nelle relative fatture al momento dell'emissione; diversamente, sono ammessi per il 100% del loro valore per la quota oggetto di transazione fino al 50% degli importi indicati nelle relative fatture al momento dell'emissione e per il 90% del loro valore per la quota residua oggetto di transazione;
- d) gli oneri per la cessione del credito sostenuti nell'attività di recupero crediti sono riconosciuti qualora il FD_D abbia individuato le società cessionarie del credito con modalità che garantiscano la cessione efficiente attraverso l'attività di selezione delle società cessionarie sollecitando l'offerta di molteplici controparti e selezionando la più efficiente;
- e) il livello dei crediti non incassati risulta comprensivo degli interessi di mora fatturati ai clienti finali nei limiti di cui al comma 41.9 e valorizzato al netto:
 - i. degli importi direttamente riscossi dai clienti finali, anche parzialmente, inclusi gli interessi di mora eventualmente versati dal cliente finale;
 - ii. degli importi oggetto di rateizzazione;
 - iii. dei crediti ceduti;
 - iv. degli importi incassati a seguito di accordi transattivi o di ristrutturazione del debito;
 - v. degli ammontari relativi all'IVA in tutti i casi in cui, ai sensi della normativa vigente, il FD_D ha titolo a presentarne richiesta di rimborso,

a non effettuare il versamento a seguito di una procedura fallimentare o concorsuale o a versarla al momento dell'incasso.

- 41.8 La riduzione di cui al comma 41.7, lettera a) non si applica alle fatture emesse sulla base di rettifiche dei dati di misura e a quelle a conguaglio di precedenti fatture in acconto, anche se emesse oltre il termine di cui al medesimo comma, qualora queste ultime siano coerenti con la miglior stima determinata sulla base del profilo di prelievo e del consumo annuo o, ove non disponibili, del consumo storico.
- 41.9 Nell'ambito del computo del livello dei crediti non incassati, sono ammessi al meccanismo interessi di mora nel limite massimo pari al tasso ufficiale di riferimento, così come definito ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 213/98 aumentato di 3,5 punti percentuali.
- 41.10 Qualora il FD_D debba ricevere dalla CSEA l'ammontare AR_{FD_D} di cui al comma 41.4, tale ammontare non può essere comunque superiore al seguente valore:

$$C_{FD_D} - A_{FD_D} + (\theta\gamma_{1FD_D} - \gamma_{FD_D}) * V_{FD}^{RIL}$$

dove:

- γ_{FD_D} è la media dei γ offerti dal singolo FD_D in ciascuna area di prelievo in cui è stato selezionato ponderata per il volume V_{FD}^{RIL} di ciascuna area;
 - γ_{1FD_D} è, con riferimento al FD_D , il parametro ammesso determinato sulla base dei criteri di cui al comma 41.11;
 - θ è il coefficiente di incremento del parametro ammesso γ_{1FD_D} pari a 1,2;
 - V_{FD}^{RIL} è il volume rilevante ai fini del meccanismo pari al totale dei volumi di gas naturale prelevato dai clienti finali, in relazione ai quali sono definiti gli oneri ammessi al meccanismo di reintegrazione ai sensi del comma 41.7, determinato ai sensi del comma 41.13.
- 41.11 Ai fini della determinazione del parametro γ_{1FD_D} l'Autorità:
- utilizza i dati a disposizione ai sensi della disciplina del TIUC e le informazioni eventualmente fornite dai FD_D ;
 - considera i costi relativi alla gestione dei clienti finali, al netto dei costi relativi alla gestione del rischio creditizio dei clienti finali coperti dal meccanismo, nonché l'equa remunerazione del capitale investito netto, il cui livello è determinato considerando un livello standard di capitale circolante netto definito sulla base dello scoperto dei clienti finali.
- 41.12 Qualora le determinazioni di cui al comma 41.11 risultassero superiori al rapporto $\frac{\gamma_{FD_D}}{\theta}$, ai fini della determinazione dell'ammontare A_{FD_D} il valore del parametro γ_{1FD_D} è posto pari al suddetto rapporto.
- 41.13 Il volume rilevante ai fini del meccanismo è pari alla somma di:

- a) il volume prelevato dai clienti finali e relativo a importi non pagati in relazione ai quali è definito l'ammontare del credito non incassato CNI_{FD_D} , di cui al comma 41.6;
 - b) il volume prelevato dai clienti finali e corrispondente agli importi oggetto di sconti sui crediti oggetto di cessione considerati negli OCC_i , di cui al comma 41.6.
- 41.14 I FD_D sono tenuti a fornire alla Direzione Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia dell'Autorità, secondo le tempistiche dalla medesima definite, le eventuali ulteriori informazioni ritenute a tal fine necessarie ai fini delle quantificazioni di cui al comma 41.10.
- 41.15 Le disposizioni di cui al comma 41.10 si applicano, relativamente a ciascun FD_D , qualora la media aritmetica dei γ offerti dal singolo FD_D nelle aree di prelievo per cui è aggiudicatario del servizio risulti pari a 3 volte il livello del γ offerto dal primo aggiudicatario in ordine di merito nelle procedure concorsuali per l'individuazione del FD_D per l'anno termico 2013-2014. In tal caso il meccanismo di reintegrazione della morosità di cui al comma 37.1, lettera b) è applicato con riferimento all'intero anno termico di erogazione della fornitura del servizio di default, in luogo che per sessione semestrale di reintegrazione.

Articolo 42

Disposizioni per la CSEA

- 42.1 La CSEA provvede alla quantificazione e alla liquidazione, per ciascun FD_D , dei saldi derivanti dai *meccanismi perequativi specifici per il FD_D* di cui all'articolo 41, ponendoli a carico del Conto per i servizi di ultima istanza di cui alla RTDG. Al fine della quantificazione degli ammontari da riconoscere, ciascun FD_D comunica alla CSEA, con le modalità da questa definite in coerenza con le disposizioni di cui alla presente Sezione 2, le informazioni necessarie.
- 42.2 Le comunicazioni di cui al comma 42.1 devono avvenire entro:
- a) l'ultimo giorno del settimo mese successivo la fine di ciascun anno termico di erogazione della fornitura di *default*, relativamente alle informazioni necessarie per il calcolo degli ammontari della perequazione dei ricavi, di cui al comma 41.1, lettera a);
 - b) l'ultimo giorno del tredicesimo mese successivo la fine di ciascuna sessione di reintegrazione dell'anno termico di erogazione della fornitura di *default*, relativamente alle informazioni necessarie per il calcolo degli ammontari di reintegrazione della morosità, di cui al comma 41.1, lettera b).
- 42.3 Nel caso in cui il FD_D non rispetti i termini di cui al comma 42.2, la CSEA provvede a calcolare gli ammontari utilizzando ogni informazione disponibile e provvedendo ad una stima prudenziale delle informazioni mancanti, in un'ottica di minimizzazione degli ammontari eventualmente dovuti al FD_D inadempiente e viceversa di massimizzazione di quanto eventualmente dovuto dallo stesso.
- 42.4 La CSEA comunica all'Autorità e al FD_D , per quanto di rispettivo interesse, gli ammontari relativi a:
- a) la perequazione dei ricavi del FD_D , entro l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo il termine di cui al comma 42.2, lettera a);

- b) il meccanismo di reintegrazione della morosità del FD_D , entro l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo il termine di cui al comma 42.2, lettera b).
- 42.5 Entro l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo i termini di cui al comma 42.4:
- a) il FD_D provvede ai versamenti di competenza alla CSEA, se dovuti;
 - b) la CSEA liquida le eventuali partite.
- 42.6 Nel caso in cui i versamenti delle somme dovute alla CSEA in relazione ai *meccanismi perequativi specifici per il FD_D* di cui all'articolo 41 non vengano completati entro i termini previsti dal comma 42.5, il FD_D riconosce alla CSEA, un interesse di mora pari a:
- a) il tasso di interesse legale nel caso di ritardi fino a 14 giorni;
 - b) il tasso di riferimento della Banca Centrale Europea maggiorato di 5 punti percentuali, nel limite del tasso massimo di soglia previsto dall'articolo 2, comma 4, della legge 108/96 calcolato a partire dal tasso TEGM (tasso effettivo globale medio) relativo ad anticipi e sconti per importi oltre 200.000 euro, nel caso di ritardi oltre i 14 giorni.
- Per i ritardi eccedenti i 14 giorni, il tasso di cui alla lettera b) è applicato anche ai primi 14 giorni.
- 42.7 Nel caso in cui le liquidazioni delle somme dovute dalla CSEA in relazione ai *meccanismi perequativi specifici per il FD_D* di cui all'articolo 41 non vengano completate entro tre mesi dal termine previsto dal comma 42.5, la CSEA riconosce al FD_D un interesse di mora pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea, con un minimo pari allo 0,5%, calcolato a decorrere dal 1° giorno successivo dal termine previsto per la liquidazione.
- 42.8 Qualora, successivamente ai termini di cui al comma 42.2, si registrassero delle variazioni degli importi rilevanti per il calcolo degli ammontari relativi ai *meccanismi perequativi specifici per il FD_D* di cui all'articolo 41, anche per la disponibilità di nuovi dati di misura dei volumi prelevati presso i punti di riconsegna cui è fornito il servizio di *default*, il FD_D comunica alla CSEA, entro la prima scadenza utile per la comunicazione delle informazioni rilevanti per il calcolo dei suddetti ammontari, qualsiasi variazione, avvenuta successivamente ai medesimi termini di cui al comma 42.2.
- 42.9 In seguito alla comunicazione di cui al comma 42.8 relativa al calcolo degli ammontari di perequazione dei ricavi, la CSEA provvede all'aggiornamento delle somme spettanti all'impresa di distribuzione o alla CSEA medesima.
- 42.10 In seguito alla comunicazione di cui al comma 42.8 relativa al calcolo degli ammontari del meccanismo di reintegrazione della morosità la CSEA provvede:
- a) qualora tale comunicazione avvenga entro i cinque anni successivi la prima data in cui i crediti potevano essere ammessi al suddetto meccanismo:

- i. ad aggiornare i valori del credito non incassato CNI_{FD_D} , dell'ammontare degli oneri della morosità C_{FD_D} nonché degli altri importi di cui all'articolo 41;
 - ii. a rideterminare gli ammontari di reintegrazione della morosità AR_{FD} ;
 - iii. a versare l'eventuale somma spettante al FD_D o richiedere il versamento delle eventuali somme spettanti alla CSEA medesima, a titolo di ulteriore acconto o di conguaglio dell'ammontare AR_{FD} , nei termini di cui al comma 42.5;
- b) qualora tale comunicazione avvenga dopo i cinque anni successivi la prima data in cui i crediti potevano essere ammessi al suddetto meccanismo, all'aggiornamento delle somme spettanti al FD_D o alla CSEA medesima.
- 42.11 Le comunicazioni del FD_D di cui al presente articolo costituiscono autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/00.
- 42.12 Le comunicazioni del FD_D relative al meccanismo di copertura della morosità di cui al comma 41.1, lettera b) devono essere annualmente accompagnate da una relazione di una società di revisione legale che esprima un giudizio di conformità degli importi dichiarati rispetto ai valori esposti nella situazione contabile della società, indicata nelle comunicazioni obbligatorie previste ai sensi del TIUC. Tale giudizio è espresso sulla base dei principi di revisione contabile utilizzati in sede di redazione del bilancio di esercizio e dei conti annuali separati di cui al TIUC.
- 42.13 Qualora, successivamente alle determinazioni compiute dalla CSEA ai sensi del comma 42.3, il FD_D invii i dati necessari al calcolo degli ammontari dei meccanismi di perequazione, la CSEA provvede alla determinazione dell'importo riconosciuto e applica una sanzione amministrativa a carico dell' FD_D , pari all'1% del valore assoluto della differenza tra le determinazioni degli importi compiute dalla CSEA:
- a) ai sensi del comma 42.3;
 - b) sulla base dei dati inviati dal FD_D a valle della determinazione di cui alla precedente lettera a).

Articolo 43

Criteria applicabili alle procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione dei FD_D

- 43.1 L'Acquirente Unico effettua le procedure concorsuali ai fini dell'individuazione dei FD_D sulla base delle disposizioni di cui al presente articolo.
- 43.2 La procedura a evidenza pubblica deve essere coerente con i seguenti criteri:
- a) il soggetto che intende partecipare alla procedura deve essere iscritto all'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 5, del decreto legislativo 164/00 e avere requisiti di professionalità e onorabilità degli amministratori e dei legali rappresentanti e di affidabilità patrimoniale;
 - b) la selezione potrà avvenire anche attraverso una differenziazione del territorio in aree di prelievo appositamente individuate;

- c) il periodo di riferimento dovrà coincidere con un anno termico;
 - d) i soggetti partecipanti effettuano offerte in termini del valore del parametro γ , espresso in euro/smc, pari alla variazione di prezzo della parte variabile della componente commercializzazione al dettaglio di cui all'articolo 8.
- 43.3 L'Acquirente Unico definisce e pubblica sul proprio sito un Regolamento disciplinante le procedure concorsuali entro i termini di cui al comma 13.4, lettera b) dell'Allegato A alla deliberazione 378/2023/R/gas, sulla base degli indirizzi definiti dall'Autorità.
- 43.4 L'Acquirente Unico pubblica sul proprio sito internet i dati identificativi dei FD_D , specificando eventuali limiti e condizioni di operatività.

Articolo 44

Switching dei clienti finali serviti in precedenza dal FD_D

- 44.1 Il presente articolo si applica nei casi di:
- a) richiesta di *switching* relativa a punti di riconsegna disalimentabili in precedenza forniti dal FD_D per i quali la richiesta di chiusura del punto o le azioni necessarie per la disalimentazione fisica del punto effettuate dall'impresa di distribuzione ai sensi del comma 39.4 non siano andate a buon fine poiché il cliente medesimo ha cambiato fornitore;
 - b) richiesta di *switching* relativa a punti di riconsegna disalimentabili forniti dal FD_D nei casi in cui l'erogazione del servizio risulta complessivamente non superiore a due mesi;
 - c) richiesta di *switching* relativa a punti di riconsegna disalimentabili in precedenza forniti dal FD_D per cui gli interventi di chiusura del punto ai sensi del TIMG sono andati a buon fine;
 - d) richiesta di accesso per attivazione ai sensi dell'articolo 13 della deliberazione 138/04 a seguito di avvenuta Risoluzione contrattuale per morosità richiesta dal FD_D con riferimento ad un punto di riconsegna disalimentabile
- per un periodo non superiore ai tre mesi successivi dall'uscita del punto di riconsegna dalla fornitura del servizio di *default*. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi di cessazione del FD_D ai sensi del comma 39.1, lettera c), punto iv.
- 44.2 La richiesta contiene, a pena di irricevibilità, la proposta irrevocabile dell'utente della distribuzione richiedente, anche se diverso dall'esercente la vendita di acquistare, secondo le modalità e alle condizioni economiche di cui al presente articolo, l'eventuale credito del FD_D , nei confronti del cliente finale, relativo alle fatture non pagate e oggetto di costituzione in mora:
- a) per le quali il FD_D avrebbe partecipato al meccanismo di reintegrazione della morosità di cui all'articolo 41 in mancanza della procedura di accesso per sostituzione nei casi di cui al comma 44.1, lettera a);
 - b) relative al periodo di erogazione del servizio di *default*, pari a 2 mesi di fornitura, nei casi di cui al comma 44.1, lettera b);
 - c) relative al periodo di fornitura del servizio di *default* fino alla sospensione del punto di riconsegna nei casi di cui al comma 44.1, lettere c) e d).

La proposta irrevocabile deve essere sospensivamente condizionata al fatto che, alla data di notifica di cui al comma 44.5, il proponente sia ancora utente del servizio di distribuzione del punto di prelievo oggetto della proposta.

- 44.3 Il credito di cui al comma 44.2 comprende le somme esposte in fattura dal FD_D a titolo di corrispettivo, nonché la restituzione di eventuali interessi maturati per il ritardo nel pagamento e al netto degli importi direttamente riscossi dai clienti finali anche parzialmente, degli importi oggetto di rateizzazione e dei crediti eventualmente ceduti.
- 44.4 Il FD_D può procedere alla cessione del credito di cui al comma 44.2, notificando all'utente entrante copia delle fatture non pagate, degli importi direttamente riscossi, o oggetto di rateizzazione e dei crediti eventualmente ceduti, unitamente all'indicazione degli elementi necessari al fine del calcolo degli eventuali interessi.
- 44.5 La notifica di cui al comma 44.4 deve essere effettuata dopo la data entro cui doveva essere pagata l'ultima fattura oggetto di cessione, ma non oltre i 60 giorni successivi. Decorso inutilmente quest'ultimo termine, la proposta di acquisto di cui al comma 44.2 diviene inefficace.
- 44.6 Per il credito acquistato ai sensi del presente articolo, l'utente entrante corrisponde al FD_D , entro 45 giorni dalla notifica della cessione del credito, una somma pari al 100% delle somme esposte nella fattura a titolo di corrispettivo.
- 44.7 Gli oneri eventualmente sostenuti dal FD_D per la cessione del credito di cui al comma 44.2, tra cui le spese generali di gestione della pratica, non possono essere ammessi al meccanismo di reintegrazione della morosità di cui all'articolo 41.

Articolo 45

Revoca della richiesta di switching con riferimento ai punti di riconsegna forniti dal FD_D per i quali è applicabile la procedura di cessione del credito

- 45.1 Nei casi di cui al comma 44.1, lettere a), b) e c) il SII notifica al richiedente, entro i termini e secondo le modalità di cui al comma 12.2 dell'Allegato A della deliberazione 77/2018/R/com, che il punto di riconsegna è fornito dal FD_D specificando:
- la data di attivazione del servizio di *default*;
 - la data di eventuale richiesta di chiusura del punto di riconsegna e, qualora già avvenuta, la data dell'eventuale sospensione del punto medesimo.

Nei casi in cui l'attivazione sia avvenuta ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17 del TIMG, la data di eventuale richiesta di chiusura del punto di riconsegna corrisponde alla data di attivazione del servizio di *default*.

- 45.2 In luogo di quanto previsto al comma 8.5 del TIMG, con riferimento ai punti di riconsegna per i quali è presentata una richiesta di *switching*, il FD_D può presentare la richiesta di sospensione della fornitura non oltre le ore 16 del 2° giorno lavorativo dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 8.2 dell'allegato A alla deliberazione 77/2018/R/com.
- 45.3 Nei casi di cui al comma 44.1, lettera d) l'impresa di distribuzione è tenuta a comunicare al richiedente entro 2 (due) giorni lavorativi successivi alla presentazione della richiesta di accesso per attivazione, che il punto di riconsegna

è stato chiuso a seguito di richiesta di chiusura del punto da parte del *FD_D* specificando la data di attivazione del servizio di *default* e la data di chiusura.

- 45.4 L'esercente la vendita entrante comunica all'impresa di distribuzione l'eventuale revoca della richiesta di accesso entro 2 (due) giorni lavorativi dal termine di cui al comma 45.3.

SEZIONE 3

SERVIZI DI ULTIMA ISTANZA: OBBLIGHI DELL'IMPRESA DI DISTRIBUZIONE E DEL SII

Articolo 46

Criteri generali

- 46.1 Ai fini dell'attivazione dei servizi di ultima istanza, sulla base delle disposizioni di cui al presente Titolo 4, il SII provvede a:
- a) effettuare le comunicazioni al cliente finale di attivazione dei servizi di ultima istanza, ai sensi dell'articolo 47;
 - b) mettere a disposizione del *FUI* o del *FD_D*, tramite le richieste di attivazione di cui ai commi 29.3 e 36.4, secondo le specifiche e le modalità di cui ai medesimi commi, tutte le informazioni necessarie per la corretta fornitura di ciascuno dei servizi di ultima istanza.
- 46.2 L'impresa di distribuzione:
- a) qualora si verificano le condizioni di cui al comma 39.4, è tenuta a porre in essere tutte le azioni necessarie per la disalimentazione fisica del punto di riconsegna nei termini previsti dal TIMG e dal presente provvedimento e, qualora tale disalimentazione fisica non si realizzi, nei casi di cui al comma 13bis.1 del TIMG, all'onere delle iniziative giudiziarie finalizzate a ottenere l'esecuzione forzata della predetta disalimentazione; tali fattispecie non rientrano nel computo del valore del CMS e della *CSS_{i,m}* di cui all'articolo 1 del TIMG;
 - b) partecipa, anche con riferimento ai punti di riconsegna per i quali è stato attivato il servizio di *default*, al meccanismo a copertura degli oneri connessi all'intervento di interruzione di cui all'articolo 12bis del TIMG, comprensivi della compensazione degli oneri legali riconosciuti in relazione alle iniziative giudiziarie, determinati ai sensi dell'articolo 11bis del TIMG.
- 46.3 In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 46.2, valgono le disposizioni di cui all'articolo 48.
- 46.4 Nei casi di cui al comma 44.1, il SII comunica al *FD_D* entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta i dati identificativi dell'esercente la vendita entrante al fine di consentire l'attività di notifica di cui al comma 44.4.

Articolo 47

Obblighi di comunicazione al cliente finale

- 47.1 Nei casi in cui i servizi di ultima istanza siano attivati ai sensi del comma 29.2, lettere a), b) nei soli casi di *Risoluzione contrattuale per motivi diversi dalla*

morosità e c) ovvero ai sensi del comma 36.2, lettere a) e d), il Gestore del SII informa il cliente finale dell'attivazione dei servizi di ultima istanza, specificando:

- a) la data di attivazione del servizio;
- b) la casistica nella quale il cliente ricade ai sensi del comma 28.1;
- c) che il cliente sarà tenuto al pagamento dei documenti di fatturazione emessi dall'esercente la vendita precedente solo a copertura di prelievi effettuati con riferimento a periodi antecedenti quelli di attivazione dei servizi medesimi.

47.2 La comunicazione di cui al comma 47.1 deve essere effettuata:

- a) entro il secondo giorno lavorativo successivo il termine di cui al comma 29.4, lettera a) con riferimento all'attivazione del *FUI*;
- b) entro il secondo giorno lavorativo antecedente il termine di cui al comma 8.1 dell'Allegato B alla deliberazione 77/2018/R/com con riferimento all'attivazione del *FD_D*.

Articolo 48

Disposizioni in caso di mancato rispetto degli adempimenti di cui all'articolo 46, comma 46.2

48.1 Qualora l'impresa di distribuzione non porti ad esito la disalimentazione fisica di cui al comma 46.2 nei termini di cui al medesimo comma e sia verificata la condizione di cui al comma 13bis.1 del TIMG, l'impresa di distribuzione versa alla CSEA un ammontare pari alla somma de:

- a) i ricavi derivanti dalla componente relativa al servizio di distribuzione, misura e relativa commercializzazione di cui all'articolo 10 con riferimento al punto di riconsegna a cui è erogato il servizio di *default* e che non è stato disalimentato;
- b) il valore relativo all'approvvigionamento del gas naturale prelevato presso il punto di riconsegna cui è erogato il servizio di *default* e non è stato disalimentato.

48.2 Per ciascun punto di riconsegna disalimentabile cui non è stata portata a termine la disalimentazione fisica di cui al comma 46.2, l'impresa di distribuzione è tenuta ad effettuare i versamenti di cui al comma 48.1 con riferimento al periodo di quantificazione dell'ammontare, fissato pari al numero dei giorni successivi alla fine del sesto mese dalla data di attivazione del servizio di *default*, e fino ad verificarsi di una delle condizioni di cui al comma 48.3.

48.3 Le condizioni per il termine del computo dei giorni relativi al periodo di quantificazione dell'ammontare di cui al comma 48.2 sono, alternativamente:

- l'avvenuta disalimentazione del punto di riconsegna;
- la cessazione del servizio di *default* a seguito del verificarsi di una delle condizioni di cui al comma 39.1;
- la revoca della richiesta di interruzione di cui al comma 39.5.

48.4 Per ciascun punto di riconsegna disalimentabile cui non è stata portata a termine la disalimentazione fisica di cui al comma 46.2, l'ammontare di cui al comma 48.1 è pari a:

$$AV = RTD + \sum_m Val_{gas,m}$$

con:

$$Val_{gas,m} = (C_{MEM,m} + QT_{m,t}) * V_m$$

e dove:

- RTD è pari all'ammontare equivalente ai ricavi derivanti dalla componente relativa al servizio di distribuzione, misura e relativa commercializzazione di cui all'articolo 10;
- m è ciascun mese del periodo di quantificazione dell'ammontare dovuto dall'impresa di distribuzione, determinato ai sensi del comma 48.2;
- $C_{MEM,m}$ è pari al valore nel mese m , espresso in €/GJ, della componente relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso di cui all'articolo 6;
- $QT_{m,t}$ è pari al valore nel mese m del trimestre t , espresso in €/GJ, della componente relativa al trasporto determinata ai sensi dell'articolo 9 per ciascun trimestre t ;
- V_m è pari all'energia, espressa in GJ, erogata nel mese m nell'ambito del servizio di *default* presso un punto di riconsegna cui non è stata portata a termine la disalimentazione fisica determinata sulla base dei prelievi effettuati nel periodo di quantificazione dell'ammontare definito ai sensi del comma 48.2.

- 48.5 Ai fini di quanto previsto al comma 48.1, lettera b), nei provvedimenti con cui saranno determinate le tariffe per il servizio di distribuzione e misura del gas naturale per il quinto periodo regolatorio, l'importo riconosciuto all'impresa di distribuzione ai fini della determinazione dell'ammontare di perequazione è modificato per tenere conto del valore relativo all'approvvigionamento del gas naturale prelevato presso i punti di riconsegna cui è erogato il servizio di *default* che non sono stati disalimentati.
- 48.6 Con i versamenti di cui al comma 48.1, la CSEA alimenta il Conto per i servizi di ultima istanza di cui alla RTDG.
- 48.7 Nei casi di impossibilità di realizzare la disalimentazione, entro il termine di cui al comma 46.2, in via del tutto eccezionale, l'impresa di distribuzione:
- a) fornisce apposita documentazione alla CSEA, secondo le modalità da quest'ultima definite, in cui evidenzia la comprovata e manifesta impossibilità ad effettuare la disalimentazione entro i termini di cui al comma 46.2;
 - b) versa alla CSEA, in luogo di quanto indicato al comma 48.1, un ammontare equivalente al prodotto tra il 5% e i ricavi derivanti dalla componente relativa al servizio di distribuzione, misura e relativa commercializzazione di cui all'articolo 10 con riferimento al punto di riconsegna a cui è erogato il servizio di *default* e che non è stato disalimentato.

- 48.8 Qualora il mancato rispetto delle tempistiche di cui al comma 46.2 sia riconducibile ad atti di autorità pubbliche che hanno impedito la disalimentazione del punto medesimo, l'impresa distributrice non è tenuta a versare gli ammontari di cui ai commi 48.1 e 48.7, per il periodo in cui gli effetti dei suddetti atti sono efficaci.
- 48.9 La CSEA definisce le modalità, e i termini per i versamenti da parte dell'impresa di distribuzione, ivi inclusa la documentazione che l'impresa di distribuzione deve rendere disponibile alla CSEA ai fini della corretta quantificazione dei versamenti.
- 48.10 Al fine di beneficiare delle facoltà riconosciute dai commi 48.7 e/o 48.8, l'impresa di distribuzione presenta alla CSEA apposita istanza in coerenza con quanto previsto ai commi 48.9 e 48.14. In tal caso:
- a) l'istanza che si giustifichi sulla base di una delle ipotesi riportate nell'Appendice 1, laddove risulti formalmente completa e coerente, si considera approvata dall'Autorità al momento del suo ricevimento da parte di CSEA; l'istanza è gestita nei termini e secondo le modalità delle procedure di perequazione dei ricavi di distribuzione rispetto alle quali essa è presentata;
 - b) l'istanza che non trovi giustificazione in nessuna delle ipotesi riportate nell'Appendice 1 viene decisa dall'Autorità con apposito provvedimento; la CSEA provvede a eseguire il provvedimento di accoglimento dell'istanza nell'ambito delle successive procedure di perequazione dei ricavi di distribuzione.
- 48.11 Con riferimento alle istanze di cui al comma 48.10, lettera a), la CSEA svolge, l'anno successivo a quello della loro presentazione, campagne di verifica sulla documentazione comprovante il rispetto dei criteri definiti dall'Autorità. Il numero delle imprese e, per ciascuna impresa, delle istanze da sottoporre a verifica è valutato in base al volume complessivo delle istanze presentate, sulla base di indicazioni dei competenti Uffici dell'Autorità.
- 48.12 L'esito della verifica di cui al comma 48.11 è comunicato dalla CSEA all'impresa interessata e all'Autorità che, in caso di inadempimento dei richiamati criteri, in assenza di documentazione idonea a dimostrarne l'adempimento, dispone l'annullamento dell'accoglimento dell'istanza e ordina il versamento degli importi di cui al comma 48.1 maggiorato di interessi di mora pari al tasso di riferimento determinato dalla Banca Centrale Europea maggiorato di 3,5 punti percentuali.
- 48.13 Con riferimento alle istanze di cui al comma 48.10, lettera b), l'Autorità, laddove ritenga che i fatti posti a base dell'istanza integrino un'ipotesi ricorrente per la quale sia individuabile un criterio di valutazione omogenea, con il provvedimento che decide sull'istanza può anche disporre l'aggiornamento dell'Appendice 1. In tale caso, l'Autorità assegna un termine entro il quale i soggetti interessati possono presentare osservazioni ed elementi al fine di eventualmente modificare o revocare l'aggiornamento.
- 48.14 Nell'attuare le disposizioni di cui al comma 48.9 rispetto ai casi di cui ai commi 48.7 e 48.8, si applicano anche le seguenti disposizioni:
- a) nel caso di istanze di cui al comma 48.10, lettera a), le imprese di distribuzione sono tenute a conservare, per un periodo di almeno 5 anni, la

documentazione comprovante il rispetto dei criteri definiti dall'Autorità nell'Appendice 1;

- b) la documentazione di cui alla precedente lettera a) deve essere messa a disposizione della CSEA ai fini delle verifiche di cui al comma 48.11, entro il termine da questa indicato;
- c) nel caso di istanze di cui al comma 48.10, lettera b), la CSEA definisce le modalità di presentazione della documentazione di supporto, prevedendo in ogni caso che sia fornita contestualmente all'istanza la documentazione completa comprovante la sussistenza di ragioni per beneficiare delle previsioni di cui ai commi 48.7 o 48.8;
- d) nelle more del procedimento di cui al comma 48.10, lettera b) l'impresa di distribuzione ha facoltà di effettuare i versamenti in misura ridotta di cui al comma 48.7;
- e) il Direttore della Direzione Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia comunica all'impresa di distribuzione interessata gli esiti delle attività istruttorie, assegnando un termine per presentare ulteriori memorie o elementi utili per la decisione dell'Autorità;
- f) in caso di rigetto dell'istanza l'impresa di distribuzione, qualora abbia esercitato la facoltà di cui alla precedente lettera d), versa l'intero ammontare di cui al comma 48.1, maggiorato di interessi di mora pari al tasso di riferimento determinato dalla Banca Centrale Europea maggiorato di 3,5 punti percentuali.

TITOLO 6
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURA E DISPONIBILITA' DEI DATI

Articolo 49

Ambito di applicazione

- 49.1 Il presente Titolo 5 regola:
- a) le modalità di rilevazione e archiviazione delle misure nei punti di riconsegna da parte delle imprese di distribuzione;
 - b) gli obblighi di messa a disposizione dei dati di misura da parte delle imprese di distribuzione e del SII e i relativi indennizzi automatici;
 - c) la procedura di autolettura e relativi obblighi e responsabilità a carico degli utenti della distribuzione e delle imprese di distribuzione.
- 49.2 Le disposizioni del presente Titolo 5 si applicano con riferimento a tutti i punti di riconsegna di cui al comma 2.3.

Articolo 50

Modalità di rilevazione e archiviazione delle misure nei punti di riconsegna

- 50.1 L'impresa di distribuzione è tenuta ad effettuare almeno i seguenti tentativi di raccolta della misura del gas naturale riconsegnato, espressa dal totalizzatore del gruppo di misura:
- a) per i punti di riconsegna con consumo annuo fino a 500 Smc/anno: 1 tentativo di raccolta l'anno;
 - b) per i punti di riconsegna con consumo annuo superiore a 500 Smc/anno e fino a 1.500 Smc/anno: 2 tentativi di raccolta l'anno;
 - c) per i punti di riconsegna con consumo annuo superiore a 1.500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno: 3 tentativi di raccolta l'anno;
 - d) per i punti di riconsegna con consumo annuo superiore a 5.000 Smc/anno: un tentativo mensile.
- 50.2 L'impresa di distribuzione garantisce il rispetto delle frequenze minime di raccolta, definite al precedente comma 50.1, assicurando che ciascun tentativo recepisca almeno il prelievo relativo all'80% dei seguenti periodi temporali di riferimento:
- a) per i punti di riconsegna con consumo annuo fino a 500 Smc/anno: un anno;
 - b) per i punti di riconsegna con consumo annuo superiore a 500 Smc/anno e fino a 1.500 Smc/anno: aprile-ottobre e novembre-marzo;
 - c) per i punti di riconsegna con consumo annuo superiore a 1.500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno: novembre-gennaio, febbraio-aprile, maggio-ottobre;
 - d) per i punti di riconsegna con consumo annuo superiore a 5.000 Smc/anno: un mese.
- 50.3 L'impresa di distribuzione è tenuta ad effettuare:
- a) con riferimento ai punti di riconsegna dotati di gruppi di misura non accessibili o con accessibilità parziale, un ulteriore tentativo di lettura, nel

caso di almeno due tentativi di lettura falliti consecutivi e di assenza di autoletture validate, al più tardi nel mese successivo a quello nel quale il secondo tentativo è andato fallito, anche prendendo in considerazione fasce orarie diverse da quelle nelle quali viene solitamente pianificato il passaggio del personale;

- b) con riferimento a nuove attivazioni relative a punti di riconsegna con consumi fino a 5.000 Smc/anno, un tentativo di raccolta della misura entro sei mesi dalla data di nuova attivazione.
- 50.4 Nell'espletamento delle attività programmate ai fini del rispetto di quanto previsto ai precedenti commi 50.1 e 50.2, l'impresa di distribuzione è tenuta a:
- a) pubblicare sul proprio sito internet il calendario dei passaggi del personale incaricato di raccogliere le misure organizzando le informazioni almeno per CAP comunale;
 - b) prendere in carico la misura raccolta dal cliente finale e lasciata a disposizione da quest'ultimo anche per il tramite di nota cartacea affissa sulla porta della propria abitazione o luogo simile.
- 50.5 In caso di tentativo di raccolta della misura non andato a buon fine, l'impresa di distribuzione è tenuta a informare il cliente finale dell'eventuale possibilità dell'autolettura, rilasciando una nota informativa cartacea con il seguente contenuto:
- “Informiamo che il nostro incaricato non ha potuto effettuare la lettura del contatore gas. Per maggiori informazioni sulla possibilità di trasmettere i dati di lettura del Vostro contatore, Vi invitiamo a contattare il Vostro Venditore di Gas”. Data rilascio avviso”.*
- 50.6 Ai fini della validazione delle misure, l'impresa di distribuzione applica l'algoritmo unico nazionale definito dall'Autorità. Nelle more dell'adozione di quest'ultimo, l'impresa di distribuzione adotta propri criteri tali da non precludere la validazione di una autolettura in assenza di misure effettive validate raccolte ai sensi del presente articolo.

Articolo 51

Modalità di rilevazione delle misure nei punti di riconsegna dotati di smart meter

- 51.1 Con riferimento ai punti di riconsegna dotati di uno *smart meter*, l'impresa di distribuzione è tenuta ad effettuare una lettura mensile, con dettaglio giornaliero, onde rilevare il prelievo realizzato fino all'ultimo giorno gas del mese di riferimento.
- 51.2 Con riferimento ai punti di riconsegna dotati di *smart meter* di classe G4 o G6, in alternativa a quanto previsto al comma 51.1, l'impresa di distribuzione effettua una lettura mensile senza dettaglio giornaliero onde rilevare il prelievo realizzato fino all'ultimo giorno gas del mese di riferimento o, in subordine, realizzato fino a uno dei primi tre giorni successivi all'ultimo giorno gas del mese di riferimento.
- 51.3 In caso di raccolta della misura di cui ai commi 51.1 o 51.2 non andata a buon fine, l'impresa di distribuzione è tenuta ad acquisire e mettere a disposizione tale lettura contestualmente alla raccolta e alla messa a disposizione delle letture del mese successivo.

Articolo 52

Messa a disposizione dei dati di misura e relativi indennizzi automatici

- 52.1 L'impresa di distribuzione mette a disposizione del SII i dati di misura relativi ai punti di riconsegna nella titolarità di ciascun utente della distribuzione:
- a) entro il sesto giorno lavorativo del mese, con riferimento ai dati rilevati ai sensi dell'articolo 50;
 - b) entro il giorno sette del mese, con riferimento ai dati rilevati ai sensi dei commi 51.1 e 51.2.
- 52.2 Il SII mette a disposizione di ciascun utente della distribuzione i dati di misura, relativi ai punti di riconsegna nella titolarità del medesimo, ricevuti ai sensi del precedente comma 52.1, contestualmente e comunque non oltre 24 ore dalla ricezione degli stessi.
- 52.3 L'impresa di distribuzione è tenuta ad effettuare la validazione delle misure entro il tempo massimo di tre giorni lavorativi dalla rilevazione.
- 52.4 I dati di cui al presente articolo devono essere trasmessi secondo i canali e nei formati previsti dalla regolazione in materia di standard di comunicazione e, comunque, almeno tramite posta elettronica certificata, nel rispetto delle specifiche individuate dall'Autorità.
- 52.5 Per ciascun punto di riconsegna di cui al precedente articolo 50 presente nel flusso di cui al comma 52.1, l'impresa di distribuzione è tenuta a trasmettere anche l'informazione sul successivo tentativo di raccolta della lettura in programma.
- 52.6 Qualora non siano rispettati i termini di messa a disposizione di cui al precedente comma 52.1, lettere a) e b), l'impresa di distribuzione è tenuta a corrispondere all'utente della distribuzione un indennizzo automatico per ciascun punto di riconsegna così determinato:
- a) per i punti di riconsegna di cui al comma 50.1, lettere da a) a c), un indennizzo pari a:
 - i. 4 €, in caso di ritardo pari ad un giorno rispetto ai termini di cui al comma 52.1, lettera a);
 - ii. l'importo di cui al precedente punto i., maggiorato di 0,40 € per ciascun giorno di ritardo ulteriore rispetto al primo, fino ad un massimo di 22 € per ritardi superiori a 45 giorni;
 - b) per i punti di riconsegna di cui al comma 50.1, lettera d), un indennizzo pari a 0,10 €, per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di cui al comma 52.1, lettera a), fino ad un massimo di 1€;
 - c) per i punti di riconsegna di cui al precedente articolo 51, un indennizzo pari a 1 €, per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di cui al comma 52.1, lettera b), fino ad un massimo di 25 €.
- 52.7 In caso di mancato rispetto del termine di messa a disposizione dei cui al precedente comma 52.1, lettera b), le imprese di distribuzione sono tenute a corrispondere a ciascun utente della distribuzione un indennizzo pari a 35 €, per ogni punto di riconsegna fino al raggiungimento dell'obiettivo minimo "OM1_TG", di cui alla successiva Tabella n. 10, che ciascuna impresa di

distribuzione è tenuta a garantire per ogni utente della distribuzione, per ciascun mese.

- 52.8 In caso di messa a disposizione di dati periodici di misura stimati, per i punti di riconsegna di cui al precedente articolo 51 con calibro misuratore maggiore o uguale G10, le imprese di distribuzione sono tenute a corrispondere a ogni utente della distribuzione due indennizzi rispettivamente pari a 36 € e a 12 € per ogni punto di riconsegna fino al raggiungimento degli obiettivi minimi “OM2_QG100” e “OM3_QG30”, di cui alla successiva Tabella n. 10, che ciascuna impresa di distribuzione è tenuta a garantire per ogni utente della distribuzione, per ciascun mese.

Articolo 53

Indisponibilità dei dati di misura e messa a disposizione di dati di rettifica

- 53.1 Ai fini di quanto previsto al precedente articolo 52, in caso di indisponibilità del dato di misura effettivo, l'impresa di distribuzione è tenuta ad effettuare la miglior stima, anche nel rispetto delle indicazioni di cui ai seguenti commi.
- 53.2 Con riferimento ai punti di riconsegna di cui al precedente articolo 50, l'impresa di distribuzione procede alla stima del dato mancante sulla base del profilo di prelievo e del consumo annuo assegnati al punto di riconsegna, utilizzando eventuali altri dati di misura validati in suo possesso, comprese le autoletture e i dati ottenuti in seguito all'esecuzione di prestazioni tecniche e/o di qualità commerciale.
- 53.3 Con riferimento ai punti di riconsegna di cui al precedente comma 51.1 l'impresa di distribuzione procede alla stima secondo la seguente modalità:
- a) in caso di indisponibilità parziale ma in presenza del dato di inizio e fine mese di competenza, viene calcolato il prelievo totale relativo ai giorni di indisponibilità, che sarà ripartito in misura proporzionale al profilo di prelievo assegnato al dato punto di riconsegna;
 - b) in caso di indisponibilità totale o in assenza del dato di inizio o fine mese di competenza, vengono ricostruiti i valori giornalieri mancanti sulla base del profilo di prelievo e del consumo annuo assegnato al dato punto di riconsegna.
- 53.4 In caso di lettura non effettuata ai sensi del comma 51.1 o del comma 51.2, l'impresa di distribuzione procede alla stima della lettura onde stimare il prelievo realizzato fino all'ultimo giorno gas del mese di riferimento sulla base del profilo di prelievo e del CA_PDR assegnati al punto di riconsegna.
- 53.5 L'impresa di distribuzione è tenuta a mettere a disposizione del SII le misure che rettificano misure trasmesse in precedenza ai sensi del presente Titolo 5, nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 52.4 e con le medesime tempistiche di cui al comma 52.1.
- 53.6 Il SII mette a disposizione di ciascun utente della distribuzione i dati di misura ricevuti ai sensi del precedente comma 53.5 contestualmente e comunque non oltre 24 ore dalla ricezione degli stessi.

Articolo 54

Procedura di autolettura

- 54.1 Il presente articolo si applica a tutte le autoletture comunicate dal cliente finale al proprio esercente la vendita ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del TIF.
- 54.2 L'impresa di distribuzione è tenuta ad effettuare la validazione delle autoletture ricevute ai sensi del presente articolo e a comunicarne l'esito entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Il responsabile medesimo non è, invece, tenuto a validare il dato di autolettura comunicato dal venditore oltre il termine di cui all'articolo 7.2, lettera d) del TIF.
- 54.3 L'autolettura validata dall'impresa di distribuzione è equiparata ad una misura rilevata e validata, anche qualora i tentativi di raccolta di cui al precedente comma 50.1 non vadano a buon fine. Nel caso in cui l'impresa di distribuzione non comunichi l'esito della validazione entro il termine previsto al comma 54.2, l'autolettura si intende comunque validata.
- 54.4 Lo scambio dei flussi informativi relativi ai dati di misura acquisiti tramite procedure di autolettura deve avvenire secondo i canali e nei formati previsti dalla regolazione in materia di standard di comunicazione e, comunque, almeno tramite posta elettronica certificata, nel rispetto delle specifiche individuate dall'Autorità.

Articolo 55

Obblighi di registrazione e di archiviazione

- 55.1 L'impresa di distribuzione è tenuta a registrare ed archiviare, per un periodo minimo di 5 anni, le misure messe a disposizione ai sensi del presente Titolo, in modalità tale per cui queste possano essere disponibili e riutilizzate a scopi di verifica e controllo.
- 55.2 Con riferimento ai punti di riconsegna dotati di gruppi di misura non accessibili o con accessibilità parziale, l'impresa di distribuzione è tenuta a registrare ed archiviare, per un periodo minimo di 5 anni, le cause che hanno determinato il fallimento del tentativo di lettura effettuato ai sensi del precedente articolo 50. A tal fine, sono individuate le seguenti casistiche:
- a) assenza del cliente finale o di altra persona che consenta l'accesso al luogo dove il gruppo di misura è installato; in tal caso, l'impresa di distribuzione registra anche la data e l'orario in cui è stato effettuato il tentativo di rilevazione;
 - b) malfunzionamento del gruppo di misura o necessità di intervento tecnico;
 - c) diniego all'accesso da parte del cliente finale;
 - d) altre motivazioni da dettagliare opportunamente a cura dell'impresa di distribuzione.

Tabella n. 1 Componente relativa ai costi delle attività connesse all'approvvigionamento all'ingrosso (CCR) di cui all'articolo 7

Valori in €/GJ	
Da 01/01/24 a 31/03/24	Da 01/04/24 al 30/09/24
1,157731	0,925205
Da 01/10/24 a 31/03/25	Da 01/04/25 al 30/09/25
0,753713	0,877869

Tabella n. 2 Componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio (QVD) di cui all'articolo 8

		Clienti di cui al comma 2.3, lettera a)
Da 1 gennaio 2024 a 31 marzo 2024	€/punto riconsegna/anno	63,36
	c€/mc	0,7946
da 1 aprile 2024	€/punto riconsegna/anno	58,93
	c€/mc	0,7946

Tabella n. 3 Componente QT_t di cui all'articolo 9

Periodo di applicazione	€/GJ
Da 1 gennaio 2025	2,864460

Tabella n. 4 Deposito cauzionale ridotto per punti di riconsegna di cui al comma 2.3, lettera a) nella titolarità di clienti finali ai quali è riconosciuta la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale ai sensi del TIBEG (comma 12.2, lettera a)

	Consumo annuo (Smc/anno)		
	< 500	fino a 5.000	> 5.000
Livello deposito cauzionale (euro)	25,00	77,00	valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al cliente al netto delle imposte

Tabella n. 5 Deposito cauzionale (comma 12.2, lettera b)

	Consumo annuo (Smc/anno)				
	< 500	fino a 1.500	fino a 2.500	fino a 5.000	> 5.000
Livello deposito cauzionale (euro)	30,00	90,00	150,00	300,00	valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al cliente al netto delle imposte

Tabella n. 6 Parametro di cui al comma 13.4 *

	Anni oggetto di reintegrazione 2024 (Anno Y)
	Clienti di cui al comma 2.3, lettera a)
	euro/punto di riconsegna
$DiffSC_{c,Y}$	---

* valore definito con successivo provvedimento

Tabella n. 7 Livelli della quota percentuale q di cui al comma 30.3

Tipologia di cliente finale	Periodo di erogazione del servizio di fornitura di ultima istanza	Livelli q
Clienti di cui al comma 2.3, lettera a)	Primi 3 mesi di erogazione del servizio	0%
	Dal 4° mese di erogazione del servizio	100%
Clienti di cui al comma 2.3, lettera b) con consumo non superiore a 200.000 Smc/anno	Primi 3 mesi di erogazione del servizio	0%
	Dal 4° mese di erogazione del servizio	100%
Clienti di cui al comma 2.3, lettera c)	Primi 3 mesi di erogazione del servizio	70%
	Dal 4° mese di erogazione del servizio fino al 6° mese	100%
	Dal 7° mese di erogazione del servizio	130%
Clienti di cui al comma 2.3, lettera d) con consumo non superiore a 50.000 Smc/anno	Primi 3 mesi di erogazione del servizio	70%
	Dal 4° mese di erogazione del servizio	100%

Tabella n. 8 Componente (QVD_{SUI}) relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio applicata dai *FUI* ai sensi del comma 30.4 e dai *FD_D* ai sensi del comma 37.3

		PDR nella titolarità di un cliente domestico	PDR relativo a un condominio con uso domestico, con consumi < 200.000 Smc	PDR nella titolarità di un'utenza relativa ad attività di servizio pubblico	PDR per usi diversi < 50.000 Smc
Da 1 gennaio 2024 al 30 settembre 2025	€/punto riconsegna/anno	63,36	83,20	83,20	83,20
	c€/mc	0,7946	0,7946	0,7946	0,7946

Tabella n. 9 Livelli della quota percentuale q di cui al comma 37.2 per i clienti per i quali non sussistono i requisiti per l'attivazione del *FUI*

Periodo di erogazione del servizio di default distribuzione	Livelli q
Primi 3 mesi di erogazione del servizio	70%
Dal 4° mese e fino al 6° mese di erogazione del servizio	100%
Dal 7° mese di erogazione del servizio	130%

Tabella n. 10 Obiettivi minimi relativi alla tempistica e alla qualità dei dati di misura periodici, messi a disposizione mensilmente dalle imprese di distribuzione, per ciascun utente della distribuzione titolare di un numero di PDR > 10 sulla propria rete di distribuzione, con riferimento ai PDR di cui all'articolo 51 con calibro misuratore maggiore o uguale a G10

Indicatore di performance	Obiettivo Minimo	Valore [%]
Rispetto del termine di messa a disposizione dei dati di misura di cui al comma 52.1, lettera b)	OM1_TG	98%
Qualità dati di misura: effettivi = 100%	OM2_QG100	75%
Qualità dati di misura: effettivi $\geq 30\%$ e $\leq 100\%$	OM3_QG30	15%

Tabella n. 11 Valori del parametro β_c^{Cap} di cui al comma 35.1

Valori relativi agli anni termici di riferimento 2023-2024 e 2024-2025	
Aree geografiche (c) di cui all'articolo 3.1 della deliberazione 378/2023/R/gas	β_c^{Cap} (c€/Smc)
1. Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria	55,74
2. Lombardia	46,40
3. Trentino - Alto Adige e Veneto	55,74
4. Friuli-Venezia Giulia ed Emilia – Romagna	25,58
5. Toscana, Umbria e Marche;	55,74
6. Abruzzo, Molise, Basilicata e Puglia	30,40
7. Lazio	44,40
8. Campania	64,20
9. Sicilia e Calabria	24,40

APPENDICE 1. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE ISTANZE AI SENSI DEI COMMI 48.7 e 48.8 IN UNA SERIE DI IPOTESI TIPICHE

	<i>Descrizione</i>	<i>Adempimenti minimi o condizioni necessarie</i>	<i>Disciplina applicabile</i>
H1	L'iniziativa giudiziaria non è stata intrapresa perché appare verosimile il suo esito negativo a fronte del decesso, irreperibilità, trasferimento o espatrio del cliente finale titolare del punto di riconsegna	L'impresa di distribuzione ha posto in essere specifiche diligenti attività extragiudiziali funzionali a ottenere la chiusura del punto, o idonee a individuare l'effettivo occupante dell'immobile contro cui avviare l'iniziativa giudiziaria; a mero titolo di esempio, essa ha sporto denuncia penale contro ignoti dopo aver appurato che i locali sono occupati da soggetti diversi dal titolare del pdr, oppure ha svolto senza esito utile investigazioni private	Versamento parziale ex comma 48.7
H2	Le iniziative giudiziarie messe in atto sono state rigettate dal giudice per decesso, irreperibilità, trasferimento o espatrio del cliente finale titolare del punto di riconsegna	L'impresa di distribuzione ha compiuto tentativi diligenti di ovviare alla situazione che impedisce il corretto instaurarsi dell'azione giudiziaria; in via esemplificativa essa ha tentato di ottenere l'accesso ai locali mediante un'interazione con il proprietario dell'immobile, se diverso dal cliente finale, ovvero con gli eredi del proprietario (o del conduttore) defunto e, in caso di rifiuto, provato ad attivare le azioni giudiziali anche nei loro confronti	Versamento parziale ex comma 48.7
H3	Le iniziative giudiziarie messe in atto sono state rigettate dal giudice per cessazione della materia del contendere per avvenuto pagamento delle fatture da parte del cliente finale	L'impresa di distribuzione non è stata a conoscenza della circostanza che ha determinato il rigetto della domanda in quanto non ha ricevuto, compatibilmente con le tempistiche del ricorso, alcuna comunicazione di revoca della richiesta di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna per avvenuto pagamento da parte del venditore precedente	Versamento parziale ex comma 48.7
H4	Le iniziative giudiziarie messe in atto sono state rigettate dal giudice per la mancata produzione in giudizio di documenti ritenuti essenziali, la cui formazione spetta però al venditore	L'impresa di distribuzione dimostra violato l'obbligo imposto al venditore dalla deliberazione 258/2015/R/com di trasmettere all'impresa di distribuzione una serie di documenti comprovanti la sussistenza del diritto di credito, l'inadempimento del cliente finale regolarmente costituito in mora e le conseguenti azioni poste in essere per il soddisfacimento di tale diritto; in tale contesto, il predetto obbligo può vedere accolta la propria istanza	Versamento parziale ex comma 48.7

H5	L'iniziativa giudiziaria non sia stata intrapresa perché appare verosimile, per orientamento uniforme del giudice, il suo esito negativo a fronte della mancata produzione in giudizio di documenti ritenuti essenziali, la cui formazione spetta però al venditore	L'impresa di distribuzione, oltre all'orientamento uniforme del giudice, dimostra anche violato l'obbligo imposto al venditore dalla deliberazione 258/2015/R/com di trasmettere all'impresa di distribuzione una serie di documenti comprovanti la sussistenza del diritto di credito, l'inadempimento del cliente finale regolarmente costituito in mora e le conseguenti azioni poste in essere per il soddisfacimento di tale diritto; in tale contesto, il predetto obbligato può vedere accolta la propria istanza	Versamento parziale ex comma 48.7
H6	Le iniziative giudiziarie messe in atto sono state rigettate dal giudice per la presunta infondatezza dei presupposti per l'attivazione del rimedio giudiziale esperito dall'impresa di distribuzione	L'impresa di distribuzione ha esperito un secondo grado di giudizio ovvero, in alternativa, proposto una diversa azione giudiziale	Versamento parziale ex comma 48.7
H7	Nonostante l'esito favorevole di un procedimento di cognizione sommaria ex articolo 702bis c.p.c., permane una presunta impossibilità di accedere fisicamente nei locali ove è ubicato il misuratore, dovuta o al decesso del titolare del punto di riconsegna al quale si sarebbe dovuto notificare il procedimento di esecuzione oppure al mancato rinvenimento, da parte dell'ufficiale giudiziario incaricato, dell'esecutato sul luogo	A. qualora il titolare del punto di riconsegna sia deceduto valgono i criteri di valutazione di cui all'ipotesi H1; B. nel caso di mancato rinvenimento dell'esecutato, l'impresa di distribuzione ha preventivamente compiuto le attività funzionali a ottenere l'esecuzione forzata della decisione, mediante l'intervento della forza pubblica	Versamento parziale ex comma 48.7

TAVOLA DI CONCORDANZA

TIVG – Allegato A deliberazione ARG/gas 64/09 e s.m.i.	TIVG – Allegato A deliberazione 100/2023/R/com
TITOLO I: DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE	TITOLO I: DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE
Articolo 1 Definizioni	Articolo 1 Definizioni
Articolo 2 Ambito di applicazione	Articolo 2 Ambito di applicazione
TITOLO II: VENDITA AL DETTAGLIO DI GAS NATURALE	TITOLO II: VENDITA AL DETTAGLIO DI GAS NATURALE
SEZIONE 1: SERVIZIO DI TUTELA	SEZIONE 1: SERVIZIO DI TUTELA DELLA VULNERABILITA'
Articolo 3 Servizio di tutela	Articolo 3 Servizio di tutela della vulnerabilità
Articolo 4 Ambito oggettivo di applicazione	Articolo 4 Ambito oggettivo di applicazione
Articolo 5 Condizioni economiche di fornitura e deposito cauzionale	Articolo 5 Condizioni economiche di fornitura
Articolo 6 Componente relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso	Articolo 6 Componente relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso
Articolo 6bis Componente relativa ai costi delle attività connesse all'approvvigionamento all'ingrosso	Articolo 7 Componente relativa ai costi delle attività connesse all'approvvigionamento all'ingrosso
Articolo 7 Componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio	Articolo 8 Componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio
Articolo 8 Componente relativa al servizio di trasporto	Articolo 9 Componente relativa al servizio di trasporto
Articolo 8bis Componente per la gradualità nell'applicazione della riforma delle condizioni economiche del servizio di tutela	--
Articolo 8ter Gestione del Conto per la copertura del meccanismo per la rinegoziazione dei contratti pluriennali di approvvigionamento di gas naturale	--

Articolo 9 Componente relativa al servizio di stoccaggio - <i>soppresso</i>	--
Articolo 10 Componenti relative al servizio di distribuzione, misura e relativa commercializzazione	Articolo 10 Componenti relative al servizio di distribuzione, misura e relativa commercializzazione
Articolo 11 Componente relativa agli oneri aggiuntivi	--
Articolo 12 Criteri generali di regolazione dei corrispettivi	Articolo 11 Criteri generali di regolazione dei corrispettivi
Articolo 12bis Rateizzazione delle somme dovute per la fornitura nel servizio di tutela	--
--	Articolo 12 Condizioni contrattuali
Articolo 12ter Meccanismo incentivante per una maggiore diffusione della bolletta in formato dematerializzato	Articolo 13 Meccanismo incentivante per una maggiore diffusione della bolletta in formato dematerializzato
SEZIONE 2: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURA E DISPONIBILITA' DEI DATI	TITOLO 5: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURA E DISPONIBILITA' DEI DATI
Articolo 13 Ambito di applicazione	Articolo 49 Ambito di applicazione
Articolo 14 Modalità di rilevazione e archiviazione delle misure nei punti di riconsegna	Articolo 50 Modalità di rilevazione e archiviazione delle misure nei punti di riconsegna
Articolo 14bis Modalità di rilevazione delle misure nei punti di riconsegna dotati di <i>smart meter</i>	Articolo 51 Modalità di rilevazione delle misure nei punti di riconsegna dotati di <i>smart meter</i>
Articolo 15 Messa a disposizione dei dati di misura e relativi indennizzi automatici	Articolo 52 Messa a disposizione dei dati di misura e relativi indennizzi automatici
Articolo 15bis Indisponibilità dei dati di misura e messa a disposizione di dati di rettifica	Articolo 53 Indisponibilità dei dati di misura e messa a disposizione di dati di rettifica
Articolo 16 Procedura di autolettura	Articolo 54 Procedura di autolettura
Articolo 16bis Obblighi di registrazione e di archiviazione	Articolo 55 Obblighi di registrazione e di archiviazione
SEZIONE 3: OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E PUBBLICAZIONE	SEZIONE 2: OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E PUBBLICAZIONE

Articolo 17 Ambito di applicazione	Articolo 14 Ambito di applicazione
Articolo 18 Obblighi di pubblicazione del servizio di tutela	Articolo 15 Obblighi di pubblicazione del servizio di tutela della vulnerabilità
Articolo 19 Obblighi di comunicazione a carico degli esercenti la vendita	--
Articolo 19bis Obblighi di comunicazione a carico degli esercenti la vendita sui prezzi di vendita praticati sino al 31 dicembre 2018	--
Articolo 19ter Obblighi di comunicazione a carico degli esercenti la vendita sui prezzi di vendita praticati dal 1° gennaio 2019	Articolo 16 Obblighi di comunicazione a carico degli esercenti la vendita sui prezzi di vendita praticati
TITOLO III VENDITA AL DETTAGLIO DI GAS DIVERSI DA GAS NATURALE DISTRIBUITI A MEZZO DI RETI URBANE	TITOLO III VENDITA AL DETTAGLIO DI GAS DIVERSI DA GAS NATURALE DISTRIBUITI A MEZZO DI RETI URBANE
SEZIONE 1 DISPOSIZIONI GENERALI	SEZIONE 1 DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 20 Ambito di applicazione	Articolo 17 Ambito di applicazione
Articolo 21 Criteri generali di regolazione dei corrispettivi	Articolo 18 Criteri generali di regolazione dei corrispettivi
SEZIONE 2 GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI (GPL)	SEZIONE 2 GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI (GPL)
Articolo 22 Condizioni economiche di fornitura dei gas di petrolio liquefatti (GPL)	Articolo 19 Condizioni economiche di fornitura dei gas di petrolio liquefatti (GPL)
Articolo 23 Componente relativa all'approvvigionamento	Articolo 20 Componente relativa all'approvvigionamento
Articolo 24 Componenti relative al servizio di distribuzione e misura	Articolo 21 Componenti relative al servizio di distribuzione e misura
Articolo 25 Componente relativa alla vendita al dettaglio del GPL	Articolo 22 Componente relativa alla vendita al dettaglio del GPL
Articolo 25bis Reti canalizzate che non rientrano nell'ambito di applicazione del comma 68.3 della RTDG	Articolo 23 Reti canalizzate che non rientrano nell'ambito di applicazione del comma 68.3 della RTDG
SEZIONE 3 GAS MANIFATTURATI	SEZIONE 3 GAS MANIFATTURATI

Articolo 26 Condizioni economiche di fornitura dei gas manifatturati	Articolo 24 Condizioni economiche di fornitura dei gas manifatturati
Articolo 27 Componente relativa all'approvvigionamento ed altri costi	Articolo 25 Componente relativa all'approvvigionamento ed altri costi
Articolo 28 Componenti relative al servizio di distribuzione e misura	Articolo 26 Componenti relative al servizio di distribuzione e misura
Articolo 29 Componente relativa alla vendita al dettaglio dei gas manifatturati	Articolo 27 Componente relativa alla vendita al dettaglio dei gas manifatturati
TITOLO IV SERVIZI DI ULTIMA ISTANZA PER IL GAS NATURALE	TITOLO IV SERVIZI DI ULTIMA ISTANZA PER IL GAS NATURALE
Articolo 30 Ambito di applicazione	Articolo 28 Ambito di applicazione
SEZIONE 1 SERVIZIO DI FORNITURA DI ULTIMA ISTANZA	SEZIONE 1 SERVIZIO DI FORNITURA DI ULTIMA ISTANZA
Articolo 31 Servizio di fornitura di ultima istanza: procedure di attivazione e di subentro	Articolo 29 Servizio di fornitura di ultima istanza: procedure di attivazione e di subentro
Articolo 31bis Condizioni minime di erogazione del servizio di fornitura ultima istanza	Articolo 30 Condizioni minime di erogazione del servizio di fornitura ultima istanza
Articolo 31ter Cessazione del servizio	Articolo 31 Cessazione del servizio
Articolo 31quater Obblighi di comunicazione dei fornitori di ultima istanza ai fini del monitoraggio	Articolo 32 Obblighi di comunicazione dei fornitori di ultima istanza ai fini del monitoraggio
Articolo 31quinquies Meccanismo di reintegrazione morosità <i>FUI</i>	Articolo 33 Meccanismo di reintegrazione morosità <i>FUI</i>
Articolo 31sexies Disposizioni per la CSEA	Articolo 34 Disposizioni per la CSEA
Articolo 31septies Meccanismo di perequazione ricavi per i <i>FUI</i> e disposizioni per CSEA	Articolo 35 Meccanismo di perequazione ricavi per i <i>FUI</i> e disposizioni per CSEA
SEZIONE 2 FORNITURA DEL SERVIZIO DI DEFAULT	SEZIONE 2 FORNITURA DEL SERVIZIO DI DEFAULT
Articolo 32 Fornitura del servizio di <i>default</i> e procedura di attivazione	Articolo 36 Fornitura del servizio di <i>default</i> e procedura di attivazione
Articolo 33 Condizioni di erogazione del servizio di <i>default</i>	Articolo 37 Condizioni di erogazione del servizio di <i>default</i>

Articolo 34 Obblighi di comunicazione nei confronti del cliente finale	Articolo 38 Obblighi di comunicazione nei confronti del cliente finale
Articolo 35 Cessazione del servizio di <i>default</i>	Articolo 39 Cessazione del servizio di <i>default</i>
Articolo 35bis Obblighi di comunicazione dei <i>FD_D</i> ai fini del monitoraggio - <i>soppresso</i>	
Articolo 36 Procedure di subentro	Articolo 40 Procedure di subentro
Articolo 37 Meccanismi perequativi specifici per il <i>FD_D</i>	Articolo 41 Meccanismi perequativi specifici per il <i>FD_D</i>
Articolo 38 Disposizioni per la CSEA	Articolo 42 Disposizioni per la CSEA
Articolo 39 Criteri applicabili alle procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione dei <i>FD_D</i>	Articolo 43 Criteri applicabili alle procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione dei <i>FD_D</i>
Articolo 39bis Switching dei clienti finali serviti in precedenza dal <i>FD_D</i>	Articolo 44 Switching dei clienti finali serviti in precedenza dal <i>FD_D</i>
Articolo 39ter Revoca della richiesta di switching con riferimento ai punti di riconsegna forniti dal <i>FD_D</i> per i quali è applicabile la procedura di cessione del credito	Articolo 45 Revoca della richiesta di switching con riferimento ai punti di riconsegna forniti dal <i>FD_D</i> per i quali è applicabile la procedura di cessione del credito
SEZIONE 3 SERVIZI DI ULTIMA ISTANZA: OBBLIGHI DELL'IMPRESA DI DISTRIBUZIONE E DEL SII	SEZIONE 3 SERVIZI DI ULTIMA ISTANZA: OBBLIGHI DELL'IMPRESA DI DISTRIBUZIONE E DEL SII
Articolo 40 Criteri generali	Articolo 46 Criteri generali
Articolo 41 Obblighi di comunicazione al cliente finale	Articolo 47 Obblighi di comunicazione al cliente finale
Articolo 42 Disposizioni in caso di mancato rispetto degli adempimenti di cui all'articolo 40, comma 40.1, lettera c) - <i>soppresso</i>	
Articolo 43 Disposizioni in caso di mancato rispetto degli adempimenti di cui all'articolo 40, comma 40.2	Articolo 48 Disposizioni in caso di mancato rispetto degli adempimenti di cui all'articolo 46, comma 46.2